DI ALCUNE OPERE GERMANICHE CONCERNENTI LA ISTORIA E LE LEGGI DEI...

Pietro Capei

DI ALCUNE OPERE GERMANICHE

CONCERNENTI

LA ISTORIA E LE LEGGI

DEI POPOLI BARBARI

ESPOSIZIONE, E « DUE PAROLE »

DEL

PROF. PIETRO CAPEI

Estr. dall'Appendice all'Arch. Stor. It.
Vol. IX.

ISTORIA

E

LEGGI DEI POPOLI BARBARI

I. **Das Königreich der Langobarden in Italien, von** ALEXANDER FLEGLER. *Leipzig*, 1851. Storia del regno dei Longobardi in Italia, di A. Flegler. *Lipsia*, 1851, di pag. VI e 63 (delle quali 24 di testo, 39 di annotazioni).

II. **Die Geschichte des Langobarden Rechts ec.** Storia del diritto Longobardo. Dissertazione di GIOVANNI MERKEL, per servire di Appendice alla Storia Savignyana del diritto Romano nel medio evo. *Berlino*, 1850, pag. 63.

III. *Lex Salica ec.*, **herausgegeben ec.**, pubblicata da GIO. MERKEL, con una prefazione di IACOPO GRIMM, in che si contiene un'opera di per sè stante sulla glossa Malbergense. *Berlino*, 1850, pag. CIV e 111. (Delle pag. CIV, le prime LXXXVIII contengono la prefazione del Grimm.)

IV. *Lex Angliorum et Werinorum, hoc est Thuringorum*, **herausgegeben ec.**, pubblicata da GIO. MERKEL. *Berlino*, 1851, pag. 11.

V. *De Republica Alamannorum, Commentarios scripsit* JOH. MERKEL, *illustrandis legum Alamannorum libris inter monumenta Germaniae historica nuper editis.* Berolini, 1849, pag. 123.

VI. *Due parole sulle firme apposte all'atto di donazione dettato da Specioso vescovo di Firenze, nell'anno* 725 (724), *e fac-simile di quelle firme;* per servire di schiarimento alla *Storia del diritto romano nel medio evo, del signor* F. C. De Savigny, vol. I, §. 69, pag. 239, ed alle *Giunte e correzioni* appostevi dal signor Merkel, vol. VII, pag. 6-8.

Questa Appendice dell'Archivio Storico Italiano non mancò mai all'ufficio di ragguagliare i suoi benevoli lettori delle opere risguardanti alla istoria e alle leggi del medio evo, pubblicate in Italia e fuori in questi ultimi anni. Poche però furono le parole date a due opere insigni, la prima delle quali ha per titolo: *Origine della libertà delle città lombarde* (Bonna, 1846), ed è del Bethmann Hollweg; e l'altra: *Istoria della costituzione delle città italiane* (Lipsia, 1847), ed è dell'Hegel (1). Nè delle poche parole vorrà maravigliare chiunque ricordi la indole dei tempi che tennero dietro alla pubblicazione di quelle due opere. Ad emendare il fallo non volontario ci siamo adunque proposti rendere esteso conto, e direm quasi un compendio delle cinque opere più recenti accennate nella rubrica; perchè la prima concerne alle cose nostre e levò di sè rumore non piccolo: e se delle quattro che succedono, una soltanto, ossia la *Storia del diritto Longobardo*, sembra risguardarci più da vicino, anche la legge Salica non ci fu straniera; la Storia degli Alemanni collegasi in più modi alla nostra: e tutte poi muovono da uno scrittore che dimorò non breve tempo in Italia, e con le sue parole rendè manifesto l'animo col quale si dipartiva da noi. Finalmente giudicammo non disdicevole aggiungere due parole di nostro sopra uno assai scabroso argomento, sì per liberarci da una promessa antica, e sì per suggellare questa recensione delle altrui opere con qualche cosa che in proprio ci appartenesse.

I. *Regno dei Longobardi in Italia.*

Questa operetta del Flegler non è se non una dissertazione inaugurale, letta nella Università di Zurigo, indirizzata precipua-

(1) V. *Appendice dell'Archivio Storico Italiano*, N.° 14.° (To. III), p. 417, e N.° 23.° (To. VII), pag. 290.

mente al fine di mostrare qual fosse lo andamento interno del regno Longobardo, e che parte avessero, di fronte alle romane, le longobarde instituzioni sulla sorte dei vinti, e nella esplicazione delle libertà che poscia renderono sì famose le città italiane. Cose tutte che in 24 pagine di testo non potevano toccarsi dallo scrittore se non di volo, ma sulle quali sembra che a suo tempo voglia ritornare (pag. V e VII). Riprovata la opinione che rappresenta il medio evo come una notte in che la umanità riposa, e riprovata pur l'altra opinione che i Longobardi grado a grado vestissero natura d'Italiani, o gl'Italiani di Longobardi; tra la caduta del romano impero ed il risorgimento italiano ravvisa il Flegler una catena per quantunque ascosta, cioè, *lo stato della società romana*, modificato, se vuolsi, ma non distrutto dai Longobardi, e che dimostrandosi perfino a un certo segno il medesimo, ricongiunge quelle diverse età. Quale era pertanto quello stato? Nel romano impero, repubblica che fu circondata da monarchiche forme, le quali gradatamente vengono crescendo e tutto sottopongono alla gerarchia degli imperiali ministri, gli abitatori dell'orbe romano, che stavano allato o sotto la gerarchia medesima, erano distinti in classi, cioè: — 1.° Le *case senatorie*, formate degli avanzi delle antiche romane famiglie, con le quali, nei paesi massime occidentali, venne a comporre in seguito come un sol tutto la celtica nobiltà. Dapprima, le onorificenze e i corteggi in segno di osservanza; poscia, il potere e lo splendore che mai sempre procacciano le grandi possessioni, e soprattutto il patronato che esercitavano, le mantennero in grande onoranza durante l'impero. — 2.° *I decurioni* o *curiali* delle città; i quali, perduti in parte gli antichi onori, si ridussero in vista di semplice corpo (allorchè tale divenne pure in Roma il senato), il quale più ch'altro rispondeva delle collette; onde a questa classe venne più sempre ad accostarsi anche l'altra meno rilevante specie di decurioni che erasi propagata nei borghi e nelle castella, ma senza quivi esercitare giudiziaria magistratura. 3.° I *possidenti*, semenzaio delle curie, e da risguardarsi pur essi come classe, conciossiachè tutti avessero uguali interessi, e una medesima sorte corressero massime nel rispondere dei balzelli. La quale addivenendo ogni dì più trista per le pressure dello stato, i possessori cercano patrocinio presso le case senatorie (1), e

(1) L. 1-6, Cod. Th. de patrocin. Vicor. (XI, 24).

scendono tra i coloni (!). 4.° I *coloni*, uomini liberi, ma in servile condizione; conciossiachè addetti alla gleba. 5.° I *collegii* degli artigiani, mestieranti e mercadanti, anello che sono tra la popolazione agricola e la cittadinesca: in alcuni luoghi partecipano alla elezione dei magistrati delle città (1), e ne' trionfi seguitano l'imperatore con le loro insegne e bandiere. Atteso poi i non lievi carichi da sopportare, ciascuna di queste classi ha pure le sue immunità; laonde di sotto al manto imperiale sporgono il capo come parte efficiente dello stato i corpi; i quali non sono dunque un frutto del medio evo, quantunque sia vero che in questa età pigliassero esplicazione maggiore ed un più fermo indirizzo. Sennonchè al crescere delle oppressure, le classi più principali scaddero di qualità e vigore, e più sempre ampliavasi il numero dei coloni, sulle cui spalle venne quindi innanzi a gravare (!) il braccio di ferro dello stato, che diveniva ognora più informe. Tutto pertanto andava in isfacelo nell'impero, in mentre che lo edifizio sì bene architettato dalla chiesa cristiana superava tutte quante le instituzioni e autorità temporali. Dalle sue democratiche fondamenta, mercè suoi saldi congegni, l'episcopato levavasi in progressi ogni dì maggiori, e le diogesi pressochè ragguagliavano ai distretti delle città. Nei sinodi e ne' concilii dava la chiesa origine alla *rappresentanza*, giusta il moderno significato della parola, e il Concilio di Nicea segnava i limiti tra il sacerdozio e l'impero. Rispetto alle sue forme esteriori, la chiesa assumeva aspetto di un immenso corpo, con immunità, patrocinii e grandi possessioni, onde le si era fatta necessaria una amministrazione; nè per le cose di religione meno le abbisognava una gerarchia di ufficii: ma per lo instituto suo di *universale*, trapassava di gran lunga il segno e la idea di un semplice corpo. Oltrechè, forte della riverenza popolare, incominciava ad aggredire e diffondeva per tutta Europa le sue missioni; nel mentrechè le oppressioni della lontana potestà imperiale provocavano al resistere e ridestavano più acuto il senso delle franchigie locali: cagione che furono tra le altre al surgere di Venezia (!) e alle mutate condizioni di Roma. Qui dura tuttavia il senato, e ricomparisce eziandio una popolare assemblea, ma non si trattano se non se bisogne municipali; onde le case senatorie dannosi più sempre a maneggiare le cose della

(1) Savigny, Storia ec., I, 43 (2.ª edizione).

chiesa, e con le immense loro ricchezze ne aumentano il potere e il decoro; ma non così che il vescovo di Roma non dovesse ricevere conferma dal greco imperatore; ed il costui prefetto vegliava attentamente sui passi del popolo romano, allorchè in Italia comparvero i Longobardi.

Erano i Longobardi un piccolo ma agguerrito popolo, che dopo lunghi errori avea fermato sua stanza nella Pannonia, accolto l'Arianesimo mercè le strette e ormai diuturne relazioni con Bisanzio, e di non poco ampliato l'esercito ricevendo compagnie di guerra straniere. Nè il possesso d'Italia pigliavano in un tratto o alla spensierata, nè mai se l'ebbero per intiero. Alboino procedè sempre con circospezione: impadronitosi di Città del Friuli assicurò le spalle; si accostò quindi alla Marca Trevigiana, e occupò le chiuse di Trento: ma le varie città doveronsi conquistare armata mano; nè Milano cadde se non nel secondo anno; Pavia si difese eroicamente per tre anni, nè fu sforzata se non per fame. Il piano di Alboino per conseguire la signoria d'Italia era egregio, ma lo sfrenato spirito de'suoi grandi lo rendè vano. Uccisi Alboino e Clefi, stettero i Longobardi senza re per dieci anni; i duchi si sparpagliarono in cerca di preda, e senza procacciare tampoco il conquisto di tutta la Italia superiore. Nè solo nelle geste, mancavano di unità perfino nell'ordinare politicamente lo interno dello stato; qui non si veggendo manifesta impronta della indole nazionale, nè i Longobardi apparendo mai come gente chiusa. In loro seguito e compagnia sono Sassoni, Gepidi, Bulgari, Sarmati, Pannonii, Alemanni, Svevi, Norici ed altre schiere, verso le quali i Longobardi mostrarono più gelosia che non rispetto ai Romani; onde la strage di Alboino oprata dai Gepidi (1), la ritratta dei Sassoni, e un duca degli Alamanni (Drottulfo), che trafugge al nemico. Per questo medesimo difetto di politico ordinamento, grosse sconfitte patirono dai Galli condotti da Patricio Mummolo, renderono tributo ai Franchi; e timorosi delle mosse bizantine, scelsero a nuovo re Autari di Clefo, che tolse in moglie Teodolinda de'Bavari, con la quale un andamento nuovo incomincia nella storia dei Longobardi.

Questa e sì implicata condizione dei Longobardi non lascia nemmen sognare la possibilità che la romana popolazione fosse per

(1) Marii Aventicens., Chron. ad a. 572.

loro a pochi avanzi ridotta, nè dall'altro canto erano essi scesi in Italia per istarsi contenti a un deserto, ma per godere i comodi della vita civile. Che anzi anche il possesso delle terre pigliarono secondo le norme romane, se tra le spade si ha da parlare di dritto. Era legge imperiale che gli eserciti romani in quartiere, ricevessero per gli alloggi da chi faceva loro le spese, i soldati un terzo, gli ufficiali superiori metà della casa (1). L'antichissimo costume italico di pigliare un terzo dai vinti fu seguitato da Odoacre e dagli Ostrogoti: e i Longobardi in sulle prime ci compariscono soltanto come *ospiti militari*, posciachè ricevono un terzo dei frutti naturali: ma bisogna credere che indi a poco s'introducessero rispetto ciò relazioni diverse, ossia che in certi luoghi le terze consistessero, come al tempo degli Ostrogoti (!), nella prestazione dei frutti naturali, in altri si tramutasse nel possesso delle terre. Nelle lotte che generaronsi per queste partizioni, le famiglie senatorie, non forse tutte, vennero sterminate; non così i decurioni, che poi riveggonsi sotto il nome di *boni homines*, e tra i corpi rimase in piè la chiesa con facoltà ragguardevoli.

Di capitalissimo rilievo fu poi il rinnovellamento della regia autorità nella persona di Autari; i duchi cederongli metà di loro rendite, ma egli assumendo il nome di *Flavio*, significò il sottentrare che faceva ne' dritti del principe Costantinopolitano sui paesi recentemente conquistati, e nel patronato del soggetto cattolico popolo. Epperò i diritti del fisco, i fondi vacanti e deserti diventarono suoi, e nella nuova aula reale, ai dignitarj della guerresca longobarda comitiva si aggregò il romano notaro, che stende e contrassegna gli atti regali. « *Questo concetto, secondo il gius romano, del re Longobardo, è il solo che ponga nella vera luce una infinità di relazioni* » tra i due popoli. Non che soperchiasse al segno di rimuovere i veri vantaggi (!) della invasione: la longobarda amministrazione fu guerresca, prepotente e rozza, ma semplice a un'ora, e i tempi volevano il semplice. Imperciocchè gl'interrotti commercii de' popoli occidentali e la conseguente scarsità di moneta rendevano loro incomportabile la romana *burocrazia*, nè certo fuvvi chi la rimpiangesse allorchè i Germani la levarono loro di dosso; e la bontà pratica dell'ordinamento longobardo

(1) Vegetius, de re milit. XI, 7. L. 1-16, Cod. Th. de metatis. L. 1-4, cod. de Salgamo (VII, 8 e 9).

in ciò si dimostra, che le nuove magistrature acconciavansi egualmente ai costumi sì dei Longobardi e sì dei Romani. Il re più immediatamente governava per via de'suoi gastaldi, i quali amministravano i grandi patrimonii della corona, facevano valere i diritti del fisco, difendevano le donazioni, le immunità, i benefizi, e tenevano i giudizi nelle regie corti; *« e in essi dobbiamo altresì ravvisare quella magistratura, mercè cui la romana popolazione è rappresentata dinanzi al re »*. Dai gastaldi voglionsi essenzialmente sceverare i duchi, dignitarii ed ufficiali primarii che erano dello Stato Longobardo. Dopo i gastaldi e i duchi venivano come giudici inferiori gli sculdasci, e sotto questi decani e saltarii. I duchi erano eziandio condottieri in guerra; ma il re, se gli paresse d'uopo, poteva sceglierne degli straordinarii pei militari ufficii in tempo di guerra. Molta è la oscurità rispetto le magistrature dei Longobardi e loro competenze, il che ne rende assai dubbia e controversa la storia; maggiore intorno all'*eribanno*, alla formazione dell'esercito: in ogni modo, gli obbligati al servizio militare stavano, parte sotto i duchi e parte sotto i gastaldi, segnatamente anche i Romani liberi almeno dopo Autari, posciachè *nelle leggi comparisce armata* perfino la popolazione non libera (1). Guardando pertanto alle leggi, parrebbe che le cose molto ordinatamente procedessero nel regno dei Longobardi; non così in fatto: e di ciò bastano a persuadere le sì intricate relazioni de'Longobardi coi Romani, e gli urti quotidiani che ne dovevano conseguitare. Dall'altro canto i duchi, avvantaggiandosi del possesso in che erano di ricche e popolose città, miravano di continuo a sottrarsi più che potevano dal regio potere: quelli soltanto di Benevento e di Spoleto raggiunsero lo scopo, ma gli altri ancora di Austria e di Tuscia avevano lo stesso indirizzo. Dopo Autari e Agilulfo la Storia Longobarda non ci esibisce se non una serie continua di sollevazioni, brighe e fazioni pel trono, e la parte che i duchi vi rappresentano non si spiega senza ammettervi il concorso della romana popolazione.

Che tutto il popolo partecipasse alla cosa pubblica nel regno longobardo, non ce ne ha motto. Dileguatasi da gran pezza la uguaglianza della Germania antica, il maneggio degli affari nelle

(1) Rothar., Leg. 284. *Si servi, idest concilium rusticanorum, manu armata in vicum intraverint etc.* V. anche Leg. 285.

ragunanze di quel regno si ridusse in mano, come consiglieri, dei regii ufficiali, tratti che erano dalle più nobili *fare*; epperò si appellano *judices*, *primates*, *optimates*, *nobiles*; il popolo non ci entrava se non per la acclamazione, come appunto nelle ecclesiastiche adunanze di quella età. Di fronte ai Romani queste casate più conspicue de'Longobardi, pigliarono, ma con germanica fronte, il seggio delle famiglie già senatorie; e quindi, per vie diversissime, sì le germaniche e sì le romane relazioni sociali indirizzaronsi ad un corso comune, e quelle che stavano in cima ne agevolarono l'assetto. Adesso, infatti, l'attività politica degli uomini liberi si mostra e spazia soltanto negli affari di gius; e da loro uscivano gli assessori de'regii e dei ducali giudizi, gli sculdasci, i decani, i saltarii, e tra loro voglionsi ricercare gli avanzi dei *curiali* Romani, i quali, non più vincolati al fisco per la esazione delle imposte, trovavansi per ogni resto in pari condizione dei liberi Longobardi; onde che gli uni e gli altri ci si presentano come *boni* o *idonei homines*, con facoltà di legittimamente partecipare ai giudizi: concetto che si conferma ancora per la indole delle leggi longobarde. Presso le due ora congiunte nazioni, il gius fondavasi precipuamente sulla tradizione, e solo quando mancava, o le consuetudini longobarde contrastavano alle romane, era d'uopo promulgare ordini che le ragguagliasse. E tali appunto dimostransi le leggi longobarde; non come un codice completo, ma veramente come precetti sopra una folla di casi controversi: il che soprattutto spicca da quanto è statuito intorno al guidrigildo. Ai tempi di Tacito le multe per le offese prestavansi in bestiame, ma dopo che i Germani ebbero invase le romane provincie, si convertirono in moneta, non senza vantaggio del re, che come signore del fisco potè quindi esigere la sua metà delle multe anche nelle più piccole trasgressioni; e (ciò più monta) chi sanamente interpreti quelle leggi, o non vi scorge differenza tra Romani e Longobardi nel guidrigildo, o non tale almeno che i Romani debbansi riguardare come depressi affatto, e ridotti in condizione di dipendenti (1). Questo graduale confondersi in un solo dei due popoli, si chiarisce poi agevolmente per la postura in principio sì ardua del regno longobardo; la quale

(1) Il Flegler, oltre che da ragioni generali, argomenta il guidrigildo dei Romani dalla eccezione proposta nella Legge 74 *degli scribi* (*Liutpr.*) e dagli ultimi due paragrafi della glossa nel Codice Eufemiano alla Legge 7, Lib. II, di Liutprando.

ci guida altresì a rettamente intenderne le leggi, e a ritenere che sotto il nome di *sudditi* si comprendessero tanto i Romani quanto i Longobardi, posciachè tra loro permettevansi i matrimonii. Per la stessa cagione il gius consuetudinario dei Romani, potè durare al lato del longobardico, e sì agli uni come agli altri si diè licenza di contrattare secondo o quello o questo gius, purchè nei contratti non si sovvertissero le leggi generali del paese (1): nelle quali al tempo di Rotari prevale la germanica impronta; accostansi alle romane usanze in alcuni ordini di Grimoaldo, e queste prevalgono sotto Liutprando: nelle leggi poi di Rachi e di Astolfo affoltansi le canoniche discipline, perchè il potere della Romana chiesa va di continuo crescendo, malgrado le contese coi re Longobardi. Principiano queste contese per S. Gregorio Magno, il quale tenne mai sempre aperti gli occhi sullo stato della chiesa nel regno dei Longobardi, i quali più ch'altro aborrivansi perchè Ariani. Vinse egli l'animo di Teodolinda con indurla a osservare i suoi dogmi, e venne così a stringerla in nodi di amorevolezza con la romana popolazione, come già lo erano Amalasunta degli Ostrogoti e, appresso i Franchi, Clotilde e Brunechilde sua contemporanea; imperocchè le donne germane sembrano aver trovato nel conversare coi Romani quella soddisfazione che non rinvenivano tra i rozzi loro connazionali. I pontefici che succederongli batterono la medesima via, procacciando sempre di avere a sè uniti e sottoposti i vescovi, i quali quanto più erano in soggezione tenuti dal pontefice, tanto più cercavano avvantaggiarsi sugli inferiori. Nè molto andò che per possessioni, clientele e dipendenti, agguagliaronsi alla nobiltà, e un più mondano ordinamento pigliarono le chiese. Erano i vescovi, atteso il pastorale ufficio, protettori naturali di tutto il popolo della diogesi; onde a poco a poco si fecero a rappresentarlo, tirando a sè e soggettando con l'uso quotidiano quanto più potevano le faccende della vita civile, e collegando gl'interessi delle città con quelli delle diogesi. Il che conduce a risolvere la questione: se i nuovi comuni italiani abbiano o romana o germanica origine.

A ben guardare, le municipali franchigie erano quasi che spente al tempo del conquisto dei Longobardi; ma questi non avean ca-

(1) Il Flegler crede che la L. 37 di Liutprando « *de scribis* » non sia se non una esplicazione della L. 247 di Rotari « *Si quis chartam falsam etc.* »

gione per distruggerne le reliquie, e ad ogni modo non potevano sostituirne di quelle che fossero loro proprie, perchè non ne avevano. Infatti, le fonti vere della vita municipale sono i traffichi, l'abbondanza della moneta, e i progressi nei lavori di arti e mestieri. Or queste cose tutte erano nella Italia in decadenza negli ultimi tempi dell'impero, assai deboli durante il regno dei Longobardi; nè si ravvivarono se non quando, alcuni secoli dopo, il commercio dell'Asia e dell'Oriente si ricondusse in Occidente. In cima a questo rinnovamento stanno le città d'Italia, considerate non già nell'universale, ma ne'varii loro corpi. Da queste società, mezzo dimenticate sotto le pressure dei tempi e che tuttavia durarono tra i Longobardi, han vita le nuove, che restituirono in piena libertà le città medesime. Ora que'*corpi* erano in sostanza Romani, nè difettano di ciò prove o testimonianze. Lo spirito che gl'informava, Venezia, Bisanzio con sue provincie in Italia, e la romana chiesa, impedirono il consolidarsi de'Longobardi, e trasserli gradatamente a cadere: ma il regno loro ebbe per la Italia rilevanti e salutari conseguenze. I grandi secolari doverono, come i vescovi, attendere ai vantaggi delle città (!), e promuovere quella vita municipale che rispondeva sì acconciamente ai bisogni del paese: essa difatti è base alla istoria tutta della penisola, e la signoria del mondo potè deprimerla, ma non ispegnerla. Italia rincominciò la nuova sua era con quella varietà medesima di politiche forme, in che ci comparisce al principio della sua storia.

Sono queste le opinioni espresse dal Flegler nella operetta di che, senza avvedercene, abbiamo data la traduzione quasichè per intero. Del valore e della originalità di essa crediamo si pronunzieranno assai diverse sentenze, che lasciamo affatto libere al genio de'nostri lettori. Ma non possiamo trattenerci dal dire, che malgrado un non so che di vago e indefinito e non esatto in alcuni concetti, il precedente stato della società romana e della chiesa succosamente esposto; la significazione del titolo di Flavio assunto da Autari e dai seguenti re Longobardi, meglio che in sin qui non fosse spiegata; l'ufficio dei gastaldi più spiccatamente definito, come quello onde la potenza del re divenne più effettiva sopra i soggetti, e massimamente sui Romani, con loro grande benefizio; quello arguire sì acutamente che anco i Romani liberi entrassero nell'esercito dei Longobardi, posciachè nelle leggi comparisce armata perfino la popolazione non libera; e infine lo avere

accennato che più principalmente per opra de' *corpi* e de' *collegii*, surti nella età romana, e che non si spensero, ma più oscuri e fievoli durarono pur anche sotto la signoria longobarda, tornarono a vita le nostre libertà municipali, nuova luce si è diffusa dal Flegler nella Storia oscura del *regno dei Longobardi*, e che più molta ne verrà per lui contribuita, laddove dia mano, come lo confortiamo, a tessere più larga istoria del regno medesimo.

II. *Storia del diritto longobardo.*

Udimmo il Flegler qua e là parlare dei vantaggi che all'Italia recava il conquisto dei Longobardi; ma uno più rilevante assai ne avrebbe a lei procacciato la signoria patita dai Franchi e da altri Germani, cioè la *risorta scuola del diritto*, chi ascolti il Merkel nella sua Storia del gius longobardo. Sennonchè, prima di entrare a render conto di questa operetta, giova premettere poche parole sullo stato delle cognizioni che in proposito avevansi per lo innanzi, onde si possano meglio estimare i servigi veri renduti alla scienza dal Merkel.

Non era adunque ignoto agli studiosi, come gli editti e le leggi del regno longobardo, che non pochi codici tuttavia ci esibiscono nella loro originaria forma, o quasi, per quanto ne spetta ad una età non più tarda dei Carolingi (1), ci pervenissero altresì in due

(1) Il Merkel ne adduce le segg. classi di MSS.

A. Frammenti dell'editto di Rotari nel cod. Sangall. (sec. VII), e nei fogli spettanti ad esso trovati in Zurigo dal Pertz.

B. Frammenti di legislazione infino a Liutprando nel codice di Vercelli 188 (sec. VIII).

C. Collezione completa degli editti: 1.° Nel cod. Vatic. 5359 (sec. IX); 2.° cod. di Madrid D. 117 (sec. X); 3.° cod. di Wolfenbuttel, tra i Blankenburgensi 430 (sec. X); 5.° cod. della Cava (sec. XI, pr.), 6.° cod. d'Ivrea 34 (sec. XI, pr.); 7.° cod. di Gotha 84 (sec. XI, pr.), fol. 338-375. Su questa collezione degli editti, sola che degna sia di storica fede, fu condotta la Salernitana traduzione in greco. Qui stanno eziandio le leggi promulgate, dopo il conquisto dei Franchi, per la Italia da Carlo Magno e Lodovico imperatori, e dagli italici re Pipino, Lotario I e Lodovico II; ma non si hanno per intiero in veruno di quelli.

D. Oltracciò, un lavoro sistematico, non sempre fedele all'originale, e che non comprende in ogni parte gli editti, intitolato « *Concordia de singulis causis* » e composto tra gli anni 817 e 855 da Lupo, ignoto autore, per Ghe-

raffazzonate collezioni di variatissima guisa: una delle quali istorica o cronologica, cioè dire secondo l'ordine dei re legislatori, cinque de' quali Longobardi e gli altri Franchi, Italici e Germani, intitolata: « *liber legis longobardorum* »; e l'altra sistematica, partita in tre libri, appellata « *Lombarda* », ed alla quale Carlo di Tocco, che fiorì circa il 1200, appose una glossa, ampliata che fu poi per Andrea da Barletta. Nè s'ignorava tampoco, che a quelle leggi si erano scritte formule in buon dato, glosse interlineari e marginali, qualche commentario e somme (1); e che a siffatti lavori partecipato avessero giureperiti pavesi era altresì noto, posciachè nella istessa glossa di Carlo di Tocco rammentansi i « *papienses* » (*pap. pa. p.*). Ma queste notizie, delle quali alcune assai recenti e qua o là sparpagliate, non erano state ancora ridotte in corpo animato dalla scienza; talchè male si sarebbe potuto dire onde muovesse il *liber legis longobardorum*, onde la *Lombarda* che gli si pose a fianco per soppiantarlo; come insomma sorgesse, e per opera di chi venisse in fiore una letteratura del gius longobardo, mercè cui ne fu consolidato l'uso e la tradizione.

Ma ora, per le diligenti ed ingegnose investigazioni del Merkel, apprendiamo come da una (I) *scuola di gius in Pavia* (2), che rimonta ai tempi di Ottone I, e uscita da quella di grammatica di che hannosi vestigie dal VII secolo in poi, si compilasse il *liber legum longobardorum;* e come gli organi suoi, maestri e giudici, teorici e pratici ad un'ora, dettassero formule le più svariate per agevolare l'uso delle leggi, e con l'aiuto del gius romano componessero una glossa che in riguardo loro fu stimata alla pari del testo; testimonii la glossa alle leggi longobarde, e meglio poi quel commentario che in forma di continua glossa alla *Lombarda*, si esibisce in Napoli dal codice Brancacciano di S. Angelo in Nido II, B. 28, scritto che fu negli ultimi anni del secolo XI. In tutte queste glosse adunque, e massime nel commentario, si fa distinta memoria di una patria giurisprudenza surta in un tempo oggimai lontano, durante il quale la dottrina del diritto pratico aveva rice-

rardo Conte della Rezia e del Friuli, si ha cl. D. 1.° per intiero nel cod. della Cattedrale di Modena I, 2, dell'a. 992; 2.° per frammenti nel cod. di Gotha 84, fol. 165-194.

(1) Pertz « Archivio per la cognizione della antica Storia tedesca », V, 222, VII, 766; e (del Bethmann) X, 349.

(2) Questi numeri tra parentesi segnano la divisione della operetta.

vuto solida forma; ma i giureconsulti di quella età, la quale risponde senza fallo all'epoca degli Ottoni, posciachè essi videro le pratiche seguitate ne'giudizi di Leone vescovo di Vercelli che fu in corte di Ottone I e vescovo palatino di Ottone III (1), obliati i nomi, appellansi in massa, *antiqui*, o *antiqui judices*. Contemporaneo e contraddittore loro fu un Guglielmo (*Wilhelmus*), che sovrasta agli altri nella letteratura del gius longobardo; ma lui vivente, e che le conobbe, furono promulgate in Strasburgo le leggi di Enrico II, degli anni 1018-1020. Contro Guglielmo si levò a disputare Buonfiglio (*Bonifilius*) giudice; e contro Buonfiglio e sua scuola, San Lanfranco (abate che fu del Bec dopo il 1051, e quindi arcivescovo di Cantorbery), il quale sappiamo per istoria, come da giovane risplendesse in Pavia pel suo sapere nel gius longobardo, e fosse in molta estimazione appresso i giudici di quella sua patria. Chi voglia pertanto ordinare per generazioni queste notizie, pigli sue mosse dalle leggi degli Ottoni del 967, che stavano già sott'occhio degli antichi, e avrà le seguenti quattro, che si collegano tra loro, due per due, secondo la vita naturale degli uomini:

1.° Gli antichi, dal 967 al 997.

2.° Guglielmo e Buonfiglio, dal 997 al 1027.

3.° La scuola di Buonfiglio e Lanfranco, dal 1027 al 1057.

4.° L'autore del commentario in Napoli, dal 1057 al 1087.

Che poi siffatte notizie non possano riferirsi ad altra scuola se non a quella di Pavia, lo mostrano: la tradizione conservata nelle posteriori glosse della *Lombarda*, che tratto tratto citano i Pavesi; la origine di sè che rivelano le formule dei processi, ove le circostanze di fatto pigliansi da Pavia e luoghi vicini; il sapersi che certo Guglielmo lavorò sovr'esse; e finalmente i ragguagli intorno la gioventù passata in patria da S. Lanfranco, non che il vedersi per atti autentici come Buonfiglio fu giudice in Pavia del sacro palazzo nei primi anni del secolo XI. O diciamo adesso qual parte abbiano i Pavesi secondo il Merkel nella *storia delle leggi longobarde* (II): quale nella *letteratura di quel diritto* (III).

L'opra dei giureperiti Lombardi incomincia nella istoria (II) con la raccolta delle nuove leggi italiche emanate che furono, estinti i Carolingi, da Guido e Lamberto, dai Sassoni e dai Salici

(1) In Leg. 38 *Lombardae* II, 55. Comment. del citato codice Brancacciano.

imperatori. E già fin sotto Ottone III, tentavasi dare alle leggi longobarde tale un assetto che rispondesse ai giuridici bisogni, come vedesi (*cl.* E) nei codici Milanesi O. 53, 55. Quivi gli editti dei re longobardi ed i capitolari Carolini stanno in sostanza nella loro forma originale, e poscia vengono le leggi di Guido e degli Ottoni; sonovi inoltre e glosse al testo, e dissertazioni sul dritto medesimo. Regnando Enrico II, tra gli anni 1020 e 1024, e in ogni modo avanti l'anno 1037 (1), dalla scuola di Pavia procacciavasi una collezione delle leggi longobarde promulgate infino all'anno 1020; migliorando il linguaggio degli editti, ordinando, dopo scelta, i capitolari; omettendo gli ordini transitorii, le leggi dei re scritte *in brevi*, ossia come istruzioni agli ufficiali, e il primo libro delle leggi di Astolfo, abrogato già o da Rachi o da Desiderio. Ma non si fu nemmeno in detta scuola unanimi circa il disegno e la condotta di quel libro di gius: alcuni, capo dei quali Walcausa o Galgosio (2) vi riceverono, conciossiachè storicamente vere, anche quelle leggi che o per altre posteriori o per consuetudine eransi mandate in disuso; altri, organo de'quali è Vidolino (3), solleciti viemeglio dei pratici bisogni, accolsero sole quelle leggi che o in tutto o in parte erano tuttavia in vigore; onde per in fin dal secolo XI, ebbesi una doppia *lezione volgata*, ed una lotta tra dotti e pratici, che finì nel XII secolo con vittoria di quest'ultimi, ma con depressione della scienza, e con la storta tradizione delle falsificazioni di Galgosio (4). È questo il libro di gius intitolato « *liber legis longobardorum, leges longobardorum*,

(1) Perchè soltanto in seguito vi fu aggiunta la legge di Corrado II. promulgata in quest'anno, sulla successione nei feudi.

(2) Nella introduzione della collez. (MS. di cl. F.) leggesi:

Verum loquitur nunc pagina sensum edicti,
Rectis quod strinxit Rothar habenis
Walcausa *meritus*, *quem laudat scriba disertus*.

(3) Nel MS. di cl. H. 1.°, fermo il primo verso surriferito, gli altri sono modificati così:

Rectis quod strinxit rhetor habenis
Widolinus *meritus etc.*

La parola *rhetor* a senso del Merkel potrebbe alludere alla educazione classica di Vidolino. In fine degli editti vi ha per sottoscrizione WEDELE.

(4) Il Merkel, in una sua dissertazione posta come Appendice XXIII nel IV volume della Storia del dritto romano nel medio evo del Savigny (ediz. 2.ª), ebbe già vendicata la fama di Galgosio da queste falsificazioni.

lex lombarda », contraddistinto per la glossa e formule in sè ricevute, e a noi pervenuto in ambe le testè dette sue forme, mercè le tre seguenti classi di testi a penna, di che la prima ci si dimostra come completa, ma le altre due, dal meno al più, gradamente incomplete:

F. Il codice Estense, ossia la copia di un MS. ora perduto, fatta nel 1490 da Pellegrino Presciani storiografo Estense, inserita nel libro IV de'suoi *Annales Ferrariae*, impressa dal Muratori (*Script. R. I.*, To. I), e ritrovata dal Merkel nel ducale Archivio di Modena.

G. 1.° Il codice Eufemiano (sec. XI fin.), di che giovaronsi il Canciani ed il Bluhme, ed ora sta nella Biblioteca di Parigi; 2.° Il Pinelliano, ora del Museo Britannico, *Addit.* 5411 (sec. XI); 3.° Il Viennese palatino, *iur. civ.* 210 (sec. XI).

H. 1.° Il codice Laurenziano, *plut.* 89 *sup.*, 86 (sec. XI fin.). Il Padolironense, ora nel Seminario di Padova (sec. XI fin.) (1).

Qui dunque stanno l'editto di Rotari col prologo; le leggi di Grimoaldo, ove col prologo ed ove senza; quelle di Liutprando, ma nella più varia guisa per l'ordine e la partizione; gli editti di Rachi e il secondo libro di Astolfo; poscia le leggi di Carlo, Pipino, Lodovico I, Lotario I, Lodovico II, Guido, dei tre Ottoni e di Enrico II: quasichè il tutto è dichiarato per formule, e glossato in guisa che in parecchi luoghi testo e glosse forman congerie. Questa è pertanto collezione cronologica, onde vi si aggiunsero poscia come *novelle* le leggi di Corrado II ed Enrico III; ma i compositori intesero precipuamente ad agevolare l'uso quotidiano del gius longobardo ed a ridurlo in sistema, per via di un testo che fosse intelligibile, per dichiarazioni, e per formule di processi. Non si può dunque darle intiera storica fede; i collettori non di rado sbagliano nel nominare i legislatori; han luoghi di concilii, che se confermati dai re, non furono mai promulgati come legge mondana, e dierono forma di legge al gius consuetudinario (2): ondechè se possiamo accogliere come sincere le leggi attribuite agli Ottoni, egli è mestieri andare con molto giudizio quanto agli editti ed alle caroline leggi.

(1) Frammenti di un Veneto cod. S. Marci, V, 81 (sec. XII pr.), parto della scuola Pavese, ma di cui non può recarsi certo giudizio, formano tacitamente la *cl. I.*

(2) Ciò rilevasi più spiccatamente in Rothar., cap. 255, e Ludov. I, c. 55.

I Lombardisti, se nol raggiunsero come i Romanisti in Bologna, avvicinaronsi per altro al segno di una *lezione volgata*, sì pel sistema dato alla collezione cronologica, e sì mediante un' opera che quasi libro compiuto (la *Lombarda*), servì di guida a maestri e giudici; sicchè dal secolo XII in poi ne restò stabilita la tradizione del gius longobardo. Impresa di cotal sorta vedesi tentata poco dopo la metà del sec. XI; e (*cl. K.*) il codice Cassinense 328 ci mostra un primo saggio dell'opera in tre libri, e come diverse mani vi recassero giunte ed emendazioni, parte in margine dell'originale, e parte su strisce di pergamena inseritevi; onde si può arguire che da più giureperiti, fors'anco da una scuola, muovesse questo primo disegno di una *Lombarda.* Ma checchessia di ciò, certo è pur sempre che sulla fine del XII secolo si aveva già una collezione sistematica delle or così dette longobarde leggi; opera partita in tre e poscia in quattro libri (1). L'autore della Lombarda è ignoto; non certo Pietro Diacono il Cassinense; poscia che i testi a penna rimontano al sec. XI. Base all'opra fu il *Liber legis langob.:* si sceverò per altro glosse e formule, e si pigliò soltanto il testo delle leggi. Sennonchè varianti infinite quanto alla estensione, alla lezione e ai nomi dei legislatori, inducono a credere o che vi lavorassero più Lombardisti, o che la si trattasse nel più svariato modo, allorchè la scuola del XII e XIII secolo ebbe mostrato qual sede tener dovesse nelle università italiane il gius longobardo. I codici pertanto della Lombarda non voglionsi distinguere secondo il testo, ma dietro loro segni esteriori; per la partizione o in tre o in quattro libri, e secondo che venne o non venne accolta nella serie delle leggi quella che fu promulgata da Lotario il Sassone nel 1136.

Contengono la Lombarda nella forma originale in tre libri, il miglior numero dei conosciuti MSS.; cioè: *cl.* L. 1.° Il Brancacciano di Sant'Angelo in Nido, II, B. 28 (sec. XI fin.); 2.° Il Viennese j. c. 39 (sec. XII pr.); 3.° Il Laurenziano LXXVII, 10 (sec. XII pr.); 4.° Il Bodlejano 1236 (sec. XII pr.); 5.° Il Rhodigerano in Breslavia (sec. XII pr.); 6.° Il Parigino 4566 (sec. XII); 7.° Id. di S. Vittore 87 (sec. XII); 8.° Il Vaticano 3845 (sec. XIII); 9.° Il Cassinense 468 (sec. XIII); 10.° Il Parigino 4616 (sec. XIII);

(1) Del 2.° libro, dal titolo *de praescriptionibus* in giù, fecero alcuni un terzo libro, sicchè divenne quarto il terzo.

11.° Il Lambethiano in Londra, 39 (sec. XIII). - Nei seguenti due MSS. 12.° il Vatic. palat. 772 (sec. XII pr.); 13.° e il Parig. 4617 (sec. XII) la legge di Lotario vedesi aggiunta dopo la fine da mano più tarda. Per contrario, *cl.* M. il codice Cremonese del 1143, ora in Parma, ha quella legge di Lotario come ultimo passo collocato nella Lombarda per mano dello scrittore medesimo avanti il segno finale. Altri poi *cl. N.* cioè: 1.° il Vatic. di Cristina 1060 (sec. XII fin.); 2.° il Montpellierano, scuola de' Medici, 329 (sec. XII); 3.° il Vaticano senza numero, hanno la legge di Lotario nel testo della Lombarda, lib. III, *tit. de Beneficiis*.

Contengono una Lombarda in quattro libri, *cl.* P. 1.° Il codice Laurenziano LXXVII, 1 (sec. XII fin.); 2.° Il Parigino 4614 (sec. XIII); 3.° L'Argentinense, c. IV, 5 (sec. XIV).

Tutti i conosciuti codici della Lombarda han glosse marginali o interlineari, parte contemporanee al testo, parte posteriori, e per infino del sec. XIV; non però formule come il libro Pavese: ed il Napolitano codice L. 1, che ne ha, non prova in contrario; posciachè il corredo che lo adorna fu tolto da quel più antico libro, e trasferito nella collezione sistematica.

Nella (III) *Letteratura del gius longobardo*, quale conservasi ne' testi a penna, si ravvisano tre sorta indirizzi, e dove si potesse andar certi che il più remoto dal Pavese fosse il più antico, ne avremmo tre epoche distinte; che l'una avanti e l'altra dopo il secolo XI, e in questo, come nel bel mezzo, starebbe il fiorire di Pavia.

In principio l'opra degli interpreti si riduce a note spicciolate e irrilevanti sulla connessione tra loro delle longobarde leggi: sparuti i segni del gius romano, e quando tentasi all'uopo concordare o comparare le fonti del gius, esce una esposizione mai sempre informe del dritto vigente (1). Raccolta di sinonimi o glossarii, ma di persone affatto ignare del germanico idioma, si hanno in que' soli codici (di Madrid e della Cava) che muovono dal ducato Beneventano (sec. IX), e stanno sempre dietro la fine degli editti. Le glosse del Cavense, salvo due passi, consistono in citazioni di luoghi paralelli che rinviano a quello di Rotari per le cose dei posteriori editti: i codici però di Milano e d'Ivrea dimostrano cultura progredita in quanto che alla collezione delle ana-

(1) V. MSS. *cl.* C. 2, 5, 6, *cl.* De *cl.* E, citate nella nota 1, pag. 69.

logie e delle antinomie congiungono sinonimi ed argomenti che entrano nella materia, con l'ajuto ed il raffronto del gius romano; citando il milanese un passo di Giuliano e quel d'Ivrea le Institute di Giustiniano. Ma la scienza del gius longobardo, al cominciare del secolo XI, fu, per la scuola del diritto in Pavia, condotta a grandissimo fiore; e ce ne è prova quel libro di gius che in un col testo delle leggi contiene glosse e formule in quantità; dotto lavoro che, con istudii ben proporzionati, stendesi su quasi tutte le parti del testo. Cognizione di questo primo periodo di detta scuola dànno: il Napolitano codice L. 1, il quale esibisce quell'ampio apparato di glosse e formule al « *Liber legis langob.* », che sul cadere del sec. XI fu trasferito alla *Lombarda;* e lo Estense F., che rappresenta completo il libro di gius di Galgosio: ambidue di ugual pregio nel mostrare i progressi del gius longobardo; di assai maggiore il primo per la storia letteraria. Ecco poi le cagioni di tanta vigoria.

Dalla fine del secolo X per infino ai primi anni dell'XI, stettero in Pavia gl'imperiali giudici palatini, il cui collegio dopo la metà di questo ultimo secolo appellasi degli *antiqui judices.* Le costoro sentenze ottennero, come interpretazione della legge, quella osservanza che rendesi alle decisioni dei supremi tribunali, e le loro massime e forme nei processi diffonderonsi come dottrine del processo, e come un ordine de'giudizi. Così dal bel mezzo di una suprema corte tedesca, sorse nel regno italico la teorica del gius comune e di una processura comune. Contemporanei degli antichi giudici (e di Guglielmo si serbò per assai tempo memoria) ne ridussero in iscritto l'una parte o l'altra; da essi muovono i modelli delle formule, e la collezione delle glosse più antiche; ed erano dotti e rispettati abbastanza per contrastare felicemente con gli stessi giudici palatini intorno la interpretazione delle leggi. A questo periodo di tempo, che potè comprendere un pajo di generazioni, spettano nominatamente Sigifredo, Guglielmo, Bagelardo e Buonfiglio; il primo e l'ultimo dei quali furono per certo giudici palatini. Educato quegli nella scuola di rettorica, e da noverarsi tra i più antichi giureperiti di Pavia; fondatore questi di una nuova e distinta scuola ai tempi di Enrico II. Vengono appresso, nella terza generazione, Ugo di Guglielmo, Galgosio (*Walcausa*), Lanfranco e la scuola di Buonfiglio; ed ai costoro tempi, ma innanzi al 1037, il libro di gius pavese, testo, formule e glosse,

recavasi a compimento. Questa è la letteratura di che notizia ci danno i due MSS. di Napoli e Modena: e chi miri alla connessione tra formule e glosse, alla intessitura delle une e delle altre col testo in forma di compiuto apparato, fermerà concetto che dai giureperiti della corte palatina o a quella addetti, si fondasse non solo il gius territoriale e l'ordine de' giudizi, ma eziandio la prima scuola del diritto che fosse nel medio evo, con tutto quanto il materiale necessario per educare in giurisprudenza. Al qual proposito è degno il rilevare, come e con metodo e cognizione si adoperasse e citasse sin da principio il gius romano, sì per interpretare le patrie leggi, e sì per comporre nuove teoriche di diritto. Non solo fánnosi paralelli tra i due diritti che vivacemente ritraggono adesso lo spirito e la sustanza delle leggi, e vedesi come gli antichi giudici, non che Guglielmo loro contemporaneo, già ricorrevano al gius romano; ma ne resta altresì comprovato, per quanto più sale in su la scuola pavese, l'uso generale e costante, ed il suo vigore come diritto sussidiario, laddove il patrio è oscuro o difettivo; tantochè nel codice napolitano, *Leg.* 5, Lomb. II, 55 (il cap. 364 di Rotari) scolpita leggesi la egregia tradizione: « *Quando Rotharis* « *leges suas componere cepit, qualiter legum suarum placita diffini-* « *rentur non ubique diffinivit, sed secundum legis romane diffinitio-* « *nem dimisit* (1) ». Sennonchè sembra si formassero in Pavia come due sette, di che una propendeva al diritto romano, e l'altra, capo Galgosio, ripugnava la signoria del diritto medesimo; ma dopo i tempi di Corrado II, esce trionfante la prima, che nel suo apparato usa tutte fonti allora accessibili del gius romano (Institute, i primi nove libri del Codice, e Giuliano); e Lanfranco, il maestro de' contemporanei, batte la scuola del suo avversario Buonfiglio con le parole di Giustiniano.

Ove pertanto questo primo periodo di tempo volesse stendersi per infino al regno di Enrico IV, resterebbe tuttavia un mezzo secolo per giungere alla fondazione della scuola di Bologna, e nel quale di per sè sola procedè la letteratura del gius longobardo. La scienza sta nei Pavesi; il libro di gius si diffonde per tutta Italia superiore, ma, indirizzato all'uso comune, perde a poco a poco i contrassegni che ne indicavano il vincolo col tribunale palatino. Apresi dunque un secondo periodo di tempo, testimonii

(1) V. anche in detto MS. le glosse consonanti alla leg. 1, Lomb. I, 1. (Rothar. c. 1), Leg. 12, Lomb. I, 27. (Widon. c. 5) ec.

i codici delle classi G. H. K., ove si vede accolto solamente il gius tuttavia vigente, e un primo getto della Lombarda. Che parte in queste opere spetti a Pavia, non può dirsi; ma la circostanza che la scuola del XII secolo dispettò Galgosio per tradizione antica, sembra indicare nata in Pavia la controversia, e di qui mosso il nuovo indirizzo, che ricevè poi di fuora maggiore impulso e sostegno. Nelle glosse dei MSS. G. H. non vi ha più i nomi, e le sigle eziandio che indicavano quelli degli antichi giureperiti vengono interpretate a rovescio; il Laurenziano ha le abbreviature antiche a mala pena in alcuni luoghi; e quasi dappertutto interpreta, l'Eufemiano sempre, A. (*antiqui*) per *asini* o *amentes*; val. (Walcausa), *valentes* o *vani;* e nelle formule non più Pavia e vicinanze, ma si rammentano come luoghi, Roma, Ravenna, Palestrina, Aquino; poco vi resta del natio vigore; nulla vi si aggiunge di nuovo. Chi, al paragone della precedente, ricerchi come i legisti di questa età si ajutino del gius romano o trattino il patrio, non può non riferire la dissoluzione della scienza allo scadimento della scuola di Pavia, e in ciò vedere i segni precursori della vittoria che in Bologna ottenne il dritto romano sulla lombarda scuola del gius comune. Non più orma della antica sì ampla interpretazione; l'arte de' processi comincia ad accomodarsi ai desiderii della pratica con la piana esposizione di ciò che le giova; brevi note sottentrano alle sottili discussioni; tabelle e schemi prevalgono; e salvo per certe poche materie più rilevanti in pratica, le investigazioni della scienza cessano affatto. Unico e durevole suo vanto è lo avere, giusta il modello delle pavesi formule de' processi per la *contenziosa*, adunato e ordinato gli antichi formularii de' notari per lo esercizio nel regno italico della giurisdizione *volontaria*; ed hannosi ove in maggiore ove in numero minore ne' varii codici G. H. e in collezione completa, come « *liber carturiari* » (del notaro), nel napolitano L. 1.

I lavori letterarii intorno alla Lombarda, omettono quanto si riferisce immediatamente alla pratica del gius antico, cioè tutte le formule; e si distinguono in glosse e commentarii: questi sono frutti della nuova scienza; quelle sono cavate in parte dal libro pavese, e in parte nuove, ma estratte da que' commentarii. Il primo commentario alla Lombarda fu sul principio del XII secolo, scritto da Ariprando (1) giudice, che fu, forse, nella corte del marchese

(1) Ariprandi Comment, cl. N cod. 1.

d'Este, contemporaneo e collega d'Irnerio: ivi si espongono distesamente i varii più rilevanti titoli del I.° e del II.° libro; del III.° solamente quello *de beneficiis*, nella forma che allora davasi in Bologna alle *somme*, e adegua i migliori lavori del tempo. Dopo l'anno 1136, da un mantovano Aliprando, contemporaneo di Ugo da Bologna, fu parte di questa opera raffazzonata per esporre assai brevemente i principii del gius feudale sotto il titolo di « *Summula de feudis et benefitiis secundum dominum Aliprandum* (1) ». E correndo sempre il XII secolo, l'opera tutta di Ariprando fu rilavorata ed ampliata per la illustrazione di quasi tutti i titoli omessi del I.° e del II.° libro della Lombarda, in un commentario che per codici di quel medesimo secolo si conserva in Bologna e in Parigi (2). Qui è preposta una lunga introduzione di altro autore che non quello del Commentario, nella quale si sta per l'ordine attaccati all'originale, il cui testo cercasi occultare per circonlocuzioni e mutazioni: tramezzo al commentario alla Lomb. II, 55, intercalaronsi, senza nominarlo, pezzi di Anselmo da Orto, che ne rompono la continuità; in ogni resto alle opinioni di Ariprando contrappongonsi quelle di Alberto, che potè esserne discepolo; onde, se non a costui, per certo al suo tempo vuolsi attribuire quel commentario, cioè alla metà seconda del XII secolo, quando il nome di Ariprando era già scordato, e così poteva celarsi un plagio che ora è manifesto. Hannosi inoltre per frammenti *Summae legum longobardorum* (cod. Paris. 4931); *Monografie* del secolo XII, sulla dottrina della prova (3), che rassomigliano ai lavori primitivi della giurisprudenza longobarda; e collezioni di *analogie ed antinomie*, con le respettive soluzioni, ec. ec. Una delle quali, che è dello sconosciuto legista Vaccella o Vaccello (Vacc.), per la prima parte s'intitola: « *Contraria a dno Vacc. facta legis longob.*^m »; per la seconda « *Argumenta lombardae* (4) », e vi si cita soltanto Ariprando (*ar.*), e Alberto (*al.*), pigliandosi le parti ora dell'uno ed ora dell'altro. Nota caratteristica di questi lavori è lo

(1) Cod. Parmens. H. H. I, 25, sec. XIII.

(2) Colleg. hispan. cod. 73, fol. 69 e segg. — Cod. Paris. 4617.

(3) Hugo e Rofredus, *de Pugna judiciaria*; cf. Savigny, Storia ec., Vol. IV, App. VII, e vol. V, §. 77. — Schemata, *ex quib. caus. fiat pugna*, cod. Chigiano E., VII, 118 (sec. XIII). — Abbozzi del diritto ereditario longobardo del sec. XII, cod. Cassinense 328, Viennese palatino, J. c. 39.

(4) Nel cod. Chigiano citato nella precedente nota.

esporvisi puramente il gius longobardo, senza menzione alcuna del romano; il che, a partire da Carlo di Tocco, giù giù venendo per insino al secolo XV, più non accade giammai (1). Le *glosse* alla Lombarda sono molte: inserite contemporaneamente alla scrittura del testo, niuno si fa, come Accursio, autore in generale di esse, ma o se ne cita l'autore particolare, o lasciansi anonime. Nei primi tempi non se ne estrassero se non dei Pavesi, o di Ariprando, per trasferirle nella Lombarda (2); poi dopo, tuttavia correndo il XII secolo, ne occorrono eziandio di Aliprando (3), e poscia di Alberto (4); all'approssimarsi del secolo XIII, diventano più assai diffuse e superficiali; e Carlo di Tocco, l'Accursio della Lombarda, chiude la sana epoca ed altra ne apre ben trista; la quale pur vuolsi esaminare e studiare da chi brami, anche rispetto alla scienza, misurare i progressi e la decadenza dello spirito umano.

Così per le laboriose e perspicaci investigazioni del Merkel, abbiamo adesso una vera e affatto nuova *storia del diritto longobardo e sua letteratura*, e dissepolta una *scuola di gius in Pavia fiorita* cencinquant'anni avanti che sorgesse la Bolognese, già reputata come la prima. Pregi maggiori d'ogni elogio, e che meritamente levarono l'autore in somma estimazione dei dotti. Non avendo noi sott'occhio niuno dei tanti materiali usati da esso, non possiam dire se a tanti pregi non vada pur congiunto un qualche difetto, e nè tampoco profferire certo giudizio se la esplicazione e le vicende della scuola del dritto longobardo in Pavia, per lui rappresentata in guisa tanto conforme a quella della bolognese, non arguiscano un non so che di troppo sistematico, di preconceputo per lunghi studii sulla istoria del Savigny. Ma checchessia di ciò, non sapremmo affatto consentire al Merkel, quando egli dice che i primordii degli studii in diritto nel medio evo, che ebbero per fondamento un diritto germanico (il longobardo), debbono riferirsi

(1) V. *differentiae juris:* 1.° di Andrea da Barletta (c. a. 1230), ritoccate da Giulio Ferretti nel sec. XV. SAVIGNY, Storia ec., Vol. V, §. 131. 2.° Di Biagio da Morcone (av. il 1338), consigliere del re Roberto di Napoli.

(2) Cod. Vatic. palat. 772. Laurentian. LXXVII, 10.

(3) Cod. Vatic. 3845, e un altro in Breslavia.

(4) Cod. Vatic. Christinae, 1060.

(p. 16), « alle opre del germanico spirito ». Imperciocchè, prosegue egli a dire, « il tribunale palatino del tedesco imperatore, era in Pavia la *facoltà de' giuristi;* e come ai tempi di Carlo Magno, germani recarono in Italia la classica educazione (!), così nella epoca degli Ottoni, e infinchè non surse Bologna, predominanti o meglio pressochè tutti sono tedeschi i nomi, pe' quali ne' documenti del X.° e dell'XI.° secolo ci è tramandata la stirpe e la discendenza de' giudici palatini; degli uomini che in Italia aprirono la via allo studio del diritto, ed anzi riportarono ai Romani il romano diritto ». E di fatti, quand'anche il tribunale del tedesco imperatore voglia considerarsi come *facoltà de' giuristi* in Pavia, in questa *facoltà* entrarono pur anche, a detta del Merkel, i *contemporanei* non tutti almanco germani; nè tutti i giudici palatini, forse ben pochi, calarono dalla Germania; nè sulla fine del X.°, e molto meno correndo il secolo XI.°, tedeschi nomi in Italia valgono a dimostrare tedesca origine o patria; nè i discendenti dei Lombardi, dei Franchi, o Germani da secoli stanziati in Italia e che tramutato avevano nel romano il patrio sermone, possono aversi in conto di Tedeschi o dirsi informati da germanico spirito, chi non voglia, anche in letteratura, sprolungare Germania insino all'Adige e al Po. Onde il Savigny, non imitato ov'era più bello dal Merkel, con quella moderazione ed imparzialità che è propria del vero sapiente, insegnava a' suoi connazionali, che se Irnerio ha nome tedesco (Warner), è però di patria italiano (1). E non è da maravigliare se, quetate per gagliardia degli Ottoni quelle fiere turbolenze, le quali, estinti i Carolingi, tennero per tanti anni agitata e sconvolta Italia, gli animi riversarono negli studii la loro vivezza; e se per occasione della curia Palatina, la quale molto dovè insegnare quanto alla pratica del gius longobardo, gli addottrinati nella pavese scuola di lettere consecrarono altresì a quello le loro menti, e col soccorso della grammatica, della dialettica e della ragion romana, ivi imparate, seppero polirlo e levarlo a teorica. Ma la pavese scuola di grammatica, quand'anche restaurata dai re Longobardi, era per certo italiana, e italiano lo spirito che vi dominava; e i giudici palatini, gli *antiqui judices,* quivi dovettero in molte ignorate cose erudirsi. Fosse stato, infatti, germanico quello spirito; dovesse il *libro di gius*, pavese, consi-

(1) Savigny, Storia ec. Vol. IV, p. 16 e 17 (ediz. 2.ª).

derarsi (secondo il Merkel, p. 29) « come il più antico monumento della tedesca sapienza in diritto »; perchè mai quello *spirito* si tenne cheto e allora e poi lungamente in Germania, nè seppe venire alla luce se non in Pavia, nè seguitare a splendere se non in Bologna, in Italia? Niuno più di noi tiene in altissimo prezzo l'amore di patria; ma le lusinghe alla vanità delle nazioni non debbono spingersi al segno di violare la sana logica. Così ci sembra: ma naturati al *fare da dilettanti dell'italiano*, non avrem forse nemmen noi saputo giustamente ponderare *la valentria delle germaniche forze* (1); e con questa scusa ci faremo adito a parlare, ma sempre con imparzialità e cortesia, degli altri lavori del Merkel.

III. *La legge salica.*

La legge salica, chi guardi ai numerosi testi a penna in che si contiene, e senza far conto delle minori differenze che regnano tra loro, ci si presenta in due variatissime guise: una, più rozza e munita di glosse in patria lingua dettate (le *glosse malbergensi*); l'altra assai men rozza, più colta e senza glosse. Prevalse in ogni tempo e malgrado i dispareri dei dotti prevale tuttavia la sentenza, che sotto la forma più rozza e munita delle glosse malbergensi abbiasi la redazione più antica, perciò, con l'originario nome, appellata « *Pactus legis salicae* »; e sotto la forma più polita e scevra di glosse, una redazione posteriore, non già da tutti, ma da non pochi almeno, attribuita a Carlo Magno, e denominata *Lex salica* (*a Carolo Magno*) *emendata, s. reformata* (2) ». Avvertii peraltro, che nei MSS. della legge salica, incontransi pur anche altre varietà; le quali, se minori di quella testè rilevata, non sono punto di leggiera importanza. E già gli stessi *epiloghi* di questa legge accennano a differenze molte di redazione; i dotti nell'arte critica aveanle diligentemente notate, nè difettavano edizioni che le avessero, in parte almeno, rappresentate agli occhi degli studiosi. Onde era invalsa, e da tempo non breve, la opinione che tra la legge salica primitiva quale era innanzi Clodoveo, o in ogni modo avanti che egli

(1) Merkel, ap. Savigny, Storia ec. Vol. VII, p. 22 (ediz. 2.ª).
(2) V. per es. *P. Georgisch. Corpus juris germanici.* Hale Magdeb. 1738.

si rendesse cristiano (1); e quella emendata, come dicesi, per cura di Carlo Magno, revisioni e nuove recensioni si procacciassero del testo primitivo; ciò fosse poi per pubblica autorità o per cura dei forensi (2), punto intorno al quale manca ogni soccorso per profferire certa ed assoluta sentenza. Ma quale tra tante e sì varie recensioni, anteriori a quella attribuita a Carlo Magno, dovrà tenersi come primitiva o meno difforme dalla primitiva; come signoreggiare un sì ricco e vario apparato del primo e più antico parto della germanica legislazione? Al Pardessus, tenero della gloria del suo paese, già posseduto e tuttavia dai Franchi denominato, parve dovere imprendere la soluzione di sì ardue questioni; e, correndo l'anno 1843, pubblicava raccolti in ponderoso volume i diversi testi che ci soccorrono nelle diverse famiglie dei codici presentemente conosciuti; le quali rispetto alla legge salica non per anche emendata sono quattro, e più tre altre che vi rappresentano come tre *sotto-varietà* per entro; in tutti, sette lezioni più o meno differenti tra loro: e finalmente la *lex emendata* che costituisce il quinto ed ultimo testo, lezione ottava, di quella preziosa raccolta (3). Anche il Pardessus ritenne che come redazione, se non primitiva, almen più prossima alla primitiva, dovesse tenersi quella in 65 titoli, alla quale accennano gli *epiloghi*, e che la « *recapitulatio legis salicae* » appella « *capitula principalia* »; epperò a tre testi che la esibiscono (4) diè le prime tre sedi, incominciando per quello dei tre testi in 65 titoli, che non avendo in sè orma di cristianesimo, può meno male dirsi anteriore a Clodoveo;

(1) Sulla primitiva redazione della legge salica, cf. Heinecc. in praef. ad Georgisch, op. cit. (nota 2, pag. 82); *Pardessus*, *La loi salique*, *Dissert.* 1.re; *Grimm*, nella prefazione alla *Lex Salica* del Merkel, di che qui rendesi conto, pagina LXVI-LXIX.

(2) Quanto i Franchi fossero gelosi che i re non toccassero le loro patrie leggi e consuetudini, parmi chiaramente attestato in *Vita S. Leodegarii episc. Augustodun. c. 4. ap. Ursin.* « *Interim Hilderico* (II di questo nome, a. D. 660), *expetunt universi ut talia daret decreta per tria que oblinuerat regna, ut uniuscujusque patriae legem vel consuetudinem observaret, sicut antiqui judices conservavere, et ne de una provincia rectores in alia introirent etc.* ».

(3) Pardessus, *La loi salique, ou Récueil contenant les anciennes redactions de cette loi; et le texte connu sous le nom de « lex emendata », avec des notes et des dissertations. Paris. Imprim. royale* 1843.

(4) 1.° Cod. della Bibliot. reale 4404 (fondo antico), Préface, §. 2, N.° III; 2.° Ibid. Cod. 65 (suppl. lat.); 3.° Cod. 4403 b. (fondo antico), e Cod. 252 fol. 9 (fondo di Nostra Donna).

diè poi la quarta sede alla recensione in 99 titoli secondo il tenore del codice di Mompellieri, e pose quindi come appendice ad essi le tre *sotto-varietà* di testi poc'anzi enunciate (1), i quali differiscono dai precedenti ed anche tra loro per l'ordine e il numero dei titoli. La ottava sede, già lo dicemmo, si diè alla *lex emendata.* Malgrado però l'opera immensa del Pardessus, ai dotti della Germania parve che nuove fatiche fossero tuttavia da spendere intorno alla legge salica. Restava infatti tentare, se per collazione accurata dei testi anteriori alla « *lex emendata* » potesse operarsi la restituzione (*periculosae plenum opus aleae*) della primitiva redazione del *Patto*; definire anche più rigorosamente quali fossero le giunte fattevi dai re Merovingi, da Carlo Magno e Lodovico Pio; quali le nuovità, modificazioni e interpolazioni ingerite in essa per le varie recensioni o revisioni che, sia per pubblica o per privata autorità, subiva innanzi la emendazione fattane da Carlo Magno (?); e ricondurre diremmo quasi a un solo e comune punto, al testo creduto più antico della legge salica, la esplicazione e le vicende nel corso dei secoli incontrate dalla legge medesima, dal diritto de' Salii Franchi. Primo a concepire e colorire, in parte almeno, il disegno, fu il Waitz, professore in Gottinga, nel suo libro che s'intitola: « Il dritto de' Salii Franchi »: libro che non ci capitò per anche alle mani. E ad esempio del Waitz, altra restituzione si oprò dal Merkel, della quale ci siamo proposti dare contezza ai nostri lettori, e sempre quanto più sia possibile con le parole dell'autore medesimo nella sua introduzione.

Della legge salica non si hanno codici che risalgano al VI o al VII secolo, e molto meno al V; quelli di più remotà età spettano all'VIII e al IX, nè alcuno di essi va per conseguenza scevro delle alterazioni che s'indussero in quella con l'andare dei tempi. Nella congerie adunque dei MSS., bisognava scegliere quelli che per la forma paressero rappresentare più da vicino il testo primitivo del *Patto*. Epperò dal Merkel si preferirono i seguenti codici: 1.° Il Parigino 4404, regio 4890, membran. del secolo IX pr. – 2.° Il Wolfenbutteliano, tra i Weissenburgensi 97, del secolo VIII. – 3.° Il Monacense regio cimel. IV, 3, g. del secolo IX pr. – 4.° Il

(1) 1.° Il Cod. Wolfenbutteliano. 2.° Il Monacense. 3.° Il Fuldense, rappresentato nella edizione Heroldina, il quale però può dirsi costituire famiglia da sè.

Parigino suppl. lat. 65, membran. del secolo IX (1). Il primo di questi codici si ebbe come fondamento al lavoro. Quanto ivi è di glosse malbergensi (2), tanto si rendè per intiero; quelle poi che stanno negli altri tre codici si riceverono nel testo della legge, se due almanco di essi aveano glossa al luogo corrispondente. E quando per comparazione di tutti e quattro i codici rendevasi verosimile che giunte o alterazioni di una più tarda legislazione fosservi penetrate, queste si tralasciarono e si collocarono in Appendice ai N.i 1-21 come *Novelle*, di che sarà detto in seguito. Al « *Pactus legis salicae* » in 65 titoli così restituito, e che nella nuova edizione stendesi per le pag. 3-34, seguitano a pag. 35-44, secondo il tenore dei summentovati codici 1.° e 2.°, ed il Vossiano lat. 119 membran. scritto sul principiare del secolo IX, i capi aggiuntivi dai re Merovingi; i quali capi, giusta la nuova forma ad essi data dal Merkel, compongono il rispettato antico numero di quaranta titoli (LXVI-CV). I primi undici muovono da Clodoveo ed hanno glosse malbergensi; gli altri dei re successori non han quelle glosse. Traggono dietro (pag. 44, in fin. 50) il « *Pactus pro tenore pacis D. D. Childeberti et Chlotarii regis* », secondo i codici 1.° 2.° 3.° ed il Vossiano, conciossiachè capitolari salici anch'essi; e quelle leggi infine di Carlo Magno e Lodovico Pio, che meramente come diritto salico si dimostrano.

Nella parte fin qui discorsa del suo lavoro comprendeva il Merkel la serie di quel tanto che per sè medesimo si rivela come prodotto genuino e sostanziale della salica legislazione. Ma egli non poteva nè voleva fermarsi qui; suo divisamento era eziandio riprodurre le addizioni, le variazioni e le modificazioni che nell'una o l'altra delle parti originali della legge salica furono indotte per posteriori recensioni, e massime avanti quella che alcuni dicono di Carlo Magno. Queste recensioni intermedie sono due: una che esibisce il testo antico in 65 titoli, ma molto ampliati; altra in 99 titoli. Sennonchè, a parere del Waitz, accolto per ve-

(1) Di questi MSS. il 1.° e il 4.° costituiscono il primo e il secondo testo pubblicati dal Pardessus. Il 3.° e il 4.° furono esibiti in appendice dal Pardessus come primo e secondo testo della Appendice medesima.

(2) Il Merkel (V. p. XCVIII) dichiara non aver potuto collazionare da sè medesimo queste glosse; ma se ne consola nel pensiero che l'Eccard, il Feuerbach, il Graff e l'Hattemer lo aveano già fatto; ed anche il Grimm vi si adoperò, come ne fa pruova la *prefazione* a questa edizione: di che tratteremo più sotto.

rosimile dal Merkel, al tempo di questa recensione in 99 titoli, e ancora insin da quando si procedeva alla redazione del testo ampliato in 65 titoli, esisteva già, ed i compilatori avrebbono avuto sott'occhio un libro di gius intimamente affine alla collezione in 99 titoli, e che vi corrispondeva sì per l'ordine delle leggi, e sì pur anche in buon dato per le glosse Malbergensi; libro di gius perduto, ma da cui può reputarsi scaturita appunto la collezione in 99 titoli. Così, dopo lo antico e primitivo, viste sarebbonsi nel regno dei Franchi come due diramazioni del testo della legge salica, cioè la collezione ampliata in 65 titoli, e l'altra in 99 titoli; la diversa presenza delle quali forse da ciò procede, che, morto Clodoveo, il regno salico andò diviso in due parti, ed ebbe due distinte metropoli, Parigi e Soissons. La diramazione che esibisce ampliato il testo in 65 titoli, fondasi su due codici parigini; 5.° il 4403[b] regio $\frac{1151}{5181}$ membran. del secolo VIII; 6.° il 252 membran. del secolo IX, fondo di Nostra Donna; e nella edizione del Merkel è contradistinta per la lettera A (1). Quella che esibisce la collezione in 99 titoli fondasi su due diverse classi di codici; una delle quali formata; 7.° dal Mompellierano, scuola de'Medici, 136 membran. sec. IX; 8.° dal Parigino, 4627 membran., sec. IX; 9.° dal Sangallense, 731 membran. a D. 793 (2), ricevè in buon dato le glosse malbergensi, e restò fedele per la sostanza alla antica barbara forma; l'altra è costituita per altri codici (3) scevri di glosse malbergensi e molto ingentilita nella redazione: laonde il Merkel per questa seconda diramazione da lui contraddistinta con la lettera B, non si acconciò se non dei codici della prima classe. A queste due recensioni, che rappresentano, già lo dicemmo, come due diverse diramazioni dal tronco antico della legge salica, soggiunge finalmente il Merkel per terza ed ultima recensione quella che dicesi di Carlo Magno; la quale gli comparisce nata per biasimevole accoppiamento dei testi A e B, e viene da lui contrassegnata della lettera C. Dei varii MSS. in che giace questa recensione, il Merkel

(1) Questi due MSS. formano congiuntamente il *terzo testo* del Pardessus.

(2) Il 7.° e l'8.° dei MSS. qui rammentati formano, con altri nominati appresso, il *testo quarto* del Pardessus. Il 9.°, o Sangallense, si adoprò dal Pardessus soltanto per le glosse malbergensi.

(3) Codd. Parigg. 4409, 4629. Sangall. 729. Vatic. di Cristina 846, e il Kelleriano, già del collegio Chiaramontano, 617. — Questi codici non facendo serie adoperata nella edizione del Merkel, gli ho riferiti in nota, per mera utilità degli eruditi.

non ne ricorda veruno; conciosiachè tutti si rassomiglino, nè offrano se non pochi passi all'uno o all'altro particolari, e che egli contradistingue nella sua edizione per averli espressi in caratteri minuscoli; onde si contenta di rinviare i curiosi della notizia di essi al Pardessus. Queste tre recensioni poi forniscono la sostanza, il nervo di ciò che il Merkel chiama *Novelle*, e delle quali, senza contrastare sui nomi, or vengo a discorrere.

Adunque, sotto il nome di *Novelle* comprende il Merkel le ampliazioni, le giunte, le interpolazioni, le modificazioni, le varianti, che nel corso dei tempi s'intromessero nel testo che egli tiene come primitivo della legge salica. Vengono per prime quelle ampliazioni e giunte che da fonti più tarde erano a parer suo penetrate pur anche in que'codici, i quali meglio rappresentano il testo primitivo della legge; e sono ventuna, riferite a p. 53-55. Dalla pagina 55 verso la fine insino a pag. 90 ordinatamente si succedono, segnate dei numeri 22-356 o 357 tutte le altre; le quali, pei numeri 22-180, spettano all'antico ampliato testo in 65 titoli (A); pei numeri 181-274 alla collezione in 99 titoli (B); pei numeri 275-357 alla recensione Carolina (C). « Quei luoghi dei testi A e B. (sono parole del Merkel, p. XCVI), in ciò particolari, che una più tarda redazione o non gli ha esplicati o non considerati, sono impressi in carattere *minuscolo*, come lo sono altresì que'capitolari che nel libro della legge non riceverono nè posto nè applicazione; quelli che i tre testi A. B. C. hanno a comune sono impressi in *corsivo*: qui dunque la ordinaria « *antiqua* » stendesi sopra il testo C su tutto quanto, o il testo A col testo C o il testo B ha comune col testo C; in somma, su tutto che queste legislazioni (?) hanno esplicato: oltracciò, tavole speciali in Appendice a questa introduzione mostrano l'ordine di que'tre raffazzonamenti nella loro relazione con l'originale »; ossia con quello proposto come tale dal Merkel. Nè qui finiscono le cose contenute in queste così dette *Novelle*. È noto che l'Heroldo pubblicava nel 1557 la legge salica appresso — 10.° il codice Fuldense oggi perduto, ma non senza aggiungervi (a parere del Merkel), e con poca critica, assai cose notevoli levate da altri MSS. (1). Questa edizione fa dunque ufficio di codice per molti luoghi che non ri-

(1) Il Grimm, nella prefazione a questa edizione, pensa invece che l'Heroldo potè trovare in margine del codice antiche varianti.

corrono altrove, i quali nella edizione del Merkel si hanno in carattere *corsivo, chiusi tra stanghette*, e ricondotti, secondo convenienza, sotto la classazione di uno dei tre testi A. B. C. Quale poi sia l'ordine della edizione Heroldina vedesi nella tavola V.ª della predetta Appendice, la quale in altre quattro tavole dimostra l'ordine dei codici adoperati e quello della edizione, sì pe'capitoli dei re Merovingi, come per le così dette *Novelle*, contenute sotto le diverse anzidette rubriche A. B. C.

Perchè poi nulla si desiderasse in questa edizione di quanto alla legge salica si riferisce, hannovi altresì:

1.° I prologhi e gli epiloghi apposti ad essa legge, e con gli epiloghi i « *Remissoria* » dei testi B e C. Il primo prologo è tolto dal 5.° dei codici adoperati dal Merkel; il secondo dal Vossiano; il terzo dalla Heroldina; il quarto e il quinto ricostruironsi dall'editore con l'ajuto di più MSS. in quella forma che gli parve odorare meglio di antica. L'epilogo impresso a pag. 94 viene dal codice 2.°, e quello dèrivatone che sta di fronte, dal codice 7.° Dei « *Remissoria* » a pag. 95, il primo sta a sinistra, quale è nell'Heroldina; a dritta, come nel codice 8.°; il secondo, « *hoc sunt septem causas* », proviene dal codice 6.°; il terzo a pag. 97, lin. 3, e la « *recapitulatio legis salicae* » a pag. 98, spettano al testo C, e si danno secondo la redazione dal Pardessus trovata nei testi a penna della *lex emendata*: tra mezzo, a pag. 97, sta il « *remissorium* » del codice parigino 4629.

2.° Seguono come *stravaganti* que'tratti che il Peyron scuopriva, nel cod. 33 del capitolo del duomo d'Ivrea, essere appendici al testo C, e che pubblicava nelle « Memorie della Accademia delle scienze di Torino nel 1846 ».

3.° Vengono di poi quelle glosse (non malbergensi), che trovansi in alcuni testi della redazione carolina raccolte dal Pithou (P.), dall'Eccardo in un codice di Helmstadt (H.), dal Lindenbrog (L.), dal Bignon in un MS. de Thou (T.) e dal Merkel in un codice Estense (E.) dell'Archivio ducale di Modena.

4.° Finalmente chiudono la edizione frammenti di una traduzione fatta in tedesco della legge salica nel secolo IX, e che si rinvennero dal Mone nella biblioteca di Treveri. A pagine 104, stanno come gli aveva restituiti il Grimm da copia non puntuale; seguono poi nuovamente, e come giunta al libro già impresso, secondo l'originale, riveduti dal Pertz e dal Merkel.

Con le cose in sin qui dette, ci sembra aver dato ai nostri lettori chiaro e minuto ragguaglio della edizione Merkeliana. Resta adesso il discorrerne i pregi. E incominciando dal pregio estrinseco diremo non parerci piccolo questo dello avere dato in 111 pagine in 8.° tutto quanto oggidì conoscesi per salica legge. Quanto poi all'intrinseco, e segnatamente alla tentata restituzione del testo primitivo, ci riferiremo alle parole del Grimm nella sua prefazione a questa edizione, p. LXXX. « La legge salica data dal Waitz e dal Merkèl preposta (i 65 *capi principali*), può dirsi che sia la più copiosa *epitome* a noi tramandata dell'originale, cui siamo sempre in grado di riempiere e raddrizzare in molte e varie guise per altri MSS. (1). A tale ufficio la qualità della glossa malbergense, e il fatto che ella sia comune tanto all'uno quanto all'altro testo, all'antico in 65 capi ed alle 357 novelle, può riuscire di grave momento. Forse che la glossa scritta accanto a luoghi reputati più recenti (di ciò in seguito), non ci ha fornito nuovi e conspicui schiarimenti sulla legge medesima? Dalla glossa sorge pruova per la legittimità del testo, nè solamente di quello più breve, quale ce lo guarentiscono i codici 1.° e 2.°, in apparenza più antichi, ma eziandio di quello che è di tutti, in vista, il più ampio, cioè il Fuldense, il quale dà glosse le più copiose e corrette (2). Or quando la glossa è più sana, può con ragione argomentarsi esserlo anche il testo; e il fausto rinvenimento di questo MS. risolverebbe le contraddizioni di che il procedere dell'Heroldo nel pubblicarlo sembra essere in colpa ».

(1) Cioè, come egli dice nella precedente pag. LXXIX, non dappertutto o per intiero senza il soccorso di nuovi codici; ma qua e là in parecchi luoghi.

(2) Così, a modo di esempio, non vede il Grimm ragione per dire conosciuti ai Franchi, quando pubblicarono il *Patto*, soltanto l'Astore e l'Oca, nè quindi giustificato il rinvio alla nov. 33 per la *composizione* degli altri pennuti. Non capisce tampoco perchè dei diti dalla mano danneggiati, alcuni debbano dirsi vendicati dal *Patto*, tit. XXIX, altri dalle *novelle* 91 e 209; nel tit. XXIII, ove di chi monta senza licenza l'altrui cavallo, siasi preferito un testo non glossato e meno circostanziato all'altro della nov. 95. Perchè nel tit. I siensi lasciate le parole « *si Sunnis eum non detinuerit* », postochè *Sunnis* leggesi ai titt. XLVII e XCVIII, come parola sincera del Patto. Perchè al cap. LIX, si ritenga scritto in origine « *de terra* », e non « *de terra salica* », quando la qualificazione *salicus*, *salica* incontrasi in altri assai luoghi del Patto in quella stessa redazione che vuolsi più antica, ec.

Ciò quanto alla nuova edizione della legge salica. Ora ci resta a dire della prefazione, della quale testè riferimmo un brano; tanto più che a ragionare di essa c' invitano le *glosse malbergensi*, parte rilevantissima della legge medesima. Queste, come tutti sanno e pochi negano per abuso d'ingegno, sono dettate in quel dialetto della germanica lingua che fu parlato dai Franchi; onde il Merkel commetteva assennatamente a Iacopo Grimm, il più valente conoscitore del patrio idioma, la cura di favellare intorno a quelle glosse, e a quant'altro di germanico sermone, ma con latina desinenza, occorre pur anche nel testo della salica legge (1).

Le glosse malbergensi, tutte quante con somma diligenza raccolte dal Merkel nella sua edizione, non ci giunsero se non per codici scritti nell'ottavo o nel nono secolo, allorchè la lingua dei Franchi aveva gradatamente ceduto luogo al latino dei tempi; onde per la ignoranza dei copisti furono sì sconciamente malmenate, che « quale si lascia cadere di mano il libro, non ne capisce più di quale in mano sel piglia »; massime che queste glosse rimontano verso i primordii della lingua de'Franchi, ad un'età vicina alla Bibbia gotica, e ne sono pressochè l'unico monumento, nè si può contare sul raffronto al posteriore *alto-tedesco* antico, e nè all'anglosàssone; onde non resta se non correggerle e raddrizzarle criticamente al paragone dell'un testo con l'altro. In generale, sono composte di parole e frasi che riferisconsi o alle parole o alla sostanza del testo latino; e non già sembrano apposte per spiegarne il senso, sempre chiarissimo, ma per viemeglio con patrie voci richiamare alla memoria del giudice e dei forensi le patrie consuetudini, e loro agevolare il concetto dei pendenti negozii o delle composizioni che vi si riferiscono. Così quelle glosse possono, la maggior parte, distinguersi, e dal Grimm furono distinte, in

(1) Tali sono: 1.° Nomi: A. di persone: *litus*, *lita*, *militunia*; *wargus*, *tunginus* (*decanus?*), *rachineburgius*, *chervioburgius*, *grafio*, *gasacio* (*reus*, *debitor*), *sacebaro*, *antrustio etc.* B. di cose: *ascus*, *beodus*, *laisus*, *reipus* (*funis*, *circulus*), *mallus*, *mallobergus*, *bargus*, *duropalus*, *spervarius*, *fredus*, *faidus*, *cultellus sexaudrus*, *scilla*, *alodis*, *trustis*, *fustis* (faust, *pugno*), *cheristalo*, *aristalo*, *warannio*, *etc.* 2.° Verbi: *admallare*, *tanganare*, *sclupare* (*elabi*), *mannire*, *adchramire* (*figere*), *adfathamire* (oggi fadmen, *filo cingere*), *solsatire* (*solem collocare*), *etc.* Alcune di queste parole, come *texaca* (*furtum*), *via lacina* (contrastare la via), *Sonista* (*grex*) ec., comuni al testo e alla glossa, provano viemeglio che la glossa spetta agli autori del testo, cioè ai Franchi.

serie (1); lè quali (giudici non competenti delle interpretazioni da lui date) accenneremo sommariamente. Comprende la prima quelle glosse che spettano ai numeri; e fondamento ne è quella addizione al testo della legge salica che ha per rubrica « *incipiunt chunnas* », cioè le centinara. Seguitano le glosse, che esibiscono nomi di animali specialmente domestici (ove è da notare che l' adietto *inzymus* o *ingismus* significherebbe giovane), da caccia, e specialmente del cavallo, distinto nella legge (tit. XXXVIII) dagli altri animali, ove la glossa **scelcho** sembra denotare l'*admissarius* (**warannio**) *regis*. Poscia le altre respettive alle persone degli uomini; e **theo** il servo, **theu** la serva, **letu** significa il lito; interpretando le quali voci piglia occasione di raddirizzare la formula che ne contiene le manumissioni, così: « **malthos ana theatha frian minan letu** » oppure « **theo** », cioè: *dixisti liberum meum letum* oppure *servum* »: **horogania** è l'ancella che tiene pulita la casa. A questa serie si ricongiungono le violenze e le offese fatte a certe persone; come rapire la moglie al vivo marito « **abtiga** etc. o **abacto velenthemo** », o meglio, secondo il Grimm, « **abhan lebanthamo** », che **abtiga** vuol dire moglie e **abban** marito; **frio** o **theu lacina** vale « *concubitus cum ingenua* o *ancilla* »; « **gaucichalto** » l'adultero, o quegli che « *puellam sponsatam dructe ducente* (*il corteo*) *in via adsallierit*, *et cum ipsa violenter moechatus fuerit* »; « **quinthao** » significa *cinaedus*, detto ad alcuno per improperio; « **extrabo** » *delator*, *falsator*; « **austrapo**, *scuti projector*, *etc.*: tagliare i crini ai fanciulli ed alle zittelle dicesi « **charscharo** » (**har**, *crinis*; **schara**, *incisio*); *plagiare mancipium*, o in qualsivoglia modo guastarlo « **widridarchi** » (da **wertan**). Traggono appresso quelle glosse che risguardano a ferite e percosse delle persone, e segnatamente della mano e di ciascun dito; e « **mineclino** » significa quel dito che domandiamo tuttavia mignolo o mignolino: ai furti, alle rapine, ed al cadavere spogliato accenna la glossa « **chreo mosido** (da **mosian** spogliare); « **anthi**, **alteo malao**, **alac-falteo** » (da **falthân**), alle invasioni, agli assalti ed agli incendii delle case e ville altrui; ed ai furti che ne conseguitano, la voce « **carovenno** » (« **girouwenna** »): la glossa: « **chalip** (*vivus*) **subdupio** » (da **dypian**,

(1) Questa distinzione è preceduta dalla dichiarazione delle frasi **leode samio** (*collectio multitudinis?*), **mitio frasatido** (*banno proposito*), pagine **IX-XIV**.

immergere), rende benissimo la idea del testo: *si quis hominem in puteum* (e **pi** o **phi** significa pur anche *marina*) *jactaverit et vivus exinde evaserit:* e lo abbruciare del cadavere è ben significato per la glossa « **creodiba** », o meglio **chreothiba.** Vengono poi dopo le glosse intorno ai guasti e alle violenze nei campi e negli orti, non che ai furti delle navi, nasse e reti fatti in luoghi chiusi (« **anthedio** » *aperire, effringere*). « **Morcamo** » è tagliare la corda (*bargus*), della forca e del ramo (**sambacheo**), da cui pende o fa croce un uomo. « **Alatruda** » è la basilica cristiana, la quale se edificata sovra uomini morti ed il sepolcro ne sia spogliato, la glossa « **chreotarsino** » vale a spiegare il delitto commesso; se poi que'morti che vi riposano sono santi, la glossa ne accenna le reliquie, la polvere, con la celebre voce « **chrenecruda** ». **Nesti-canthichio** significa *torque* (*trasl. altius*) *adstringo*, apprendere il debitore (**gasacio**), che non adempie sua fede; e « **thalasciasco** » sembra voce relativa alla denunzia che gli era fatta di venire in giudizio, come « **re-** (meglio **ware-**) **abtena** » (da **aftan**), il restarsi indietro e non comparire.

Le glosse in sin qui discorse sono appunto di quelle (ma non già tutte le riferimmo), che già dicemmo spiegare o le parole o la sustanza del testo, cui furono intercalate. Altra serie ce ne ha pur anche di significato più assai generale, e che soccorrono in diversissimi luoghi. Tali sono « **seolando eva** », frase in più modi alterata dai copisti e che vale *terrarum maritimarum, s. insularum lex, s. consuetudo.* « **Seolandi-statio** », *statutum seu statio.* « **Scaldewa** », **discolandewa** « *jus ascolarum Scaldis, Toxandrorum* »; « **Vitoido ewa** » nella quale chi cangi in N la prima lettera V, ha il gius di coloro i quali abitavano sulla Nethe; o, a ritenerla com'essa è scritta, il gius particolare di un luogo per ora ignoto (1). « **Leodardi** » nelle sue varie alterazioni e che nelle glosse alterna con « **andesitto, burgositto** » (*mos terrae, civitatis*), significherebbe *jus hominum, ingenuorum, patriae*, ossia le leggi e le consuetudini della patria primitiva dei Franchi, e suoi tribunali o malli nelle *tres villae* Salaheim, Bodoheim, Widoheim, al che per appunto sembra accennare la glossa in due luoghi così composta « **leudardi trespellia** ».

(1) Non si collegherebbe mai questo gius al Widogast, rammentato nei prologhi, ed alla sua residenza Widoheim?

Ora, in proposito di questa patria il Grimm tiene col Waitz e altri (1), che sede originaria della salica legge, ricordata da lei medesima in quella sua sì controversa descrizione « *inter Ligerim et Carbonariam* », fosse quel tratto di paese posto tra la Leie (*le Lis*), e la selva che stendesi di mezzo alla Fiandra e l'Henegau, o vogliam dire la moderna Fiandra e il Brabante, lunghesso la Schelda; non gli sembrando possibile che la glossa avrebbe mai rammentato le consuetudini della Zelanda e della Toxandria, sia nel VI, sia nel VII secolo, quando la signoria dei Franchi si fu tanto verso mezzodì allargata da indurre opinione che altro fiume (la Loire), e altra selva si additassero con quelle parole. Ondechè se la glossa « **leudardi trespellia** » significasse veramente, come non è strano a credere, le consuetudini popolari delle *tre ville*, saremmo per quella ricondotti ai tre luoghi sulla diritta del Reno, Budecheim, Salechem, Widapa, mentovati anche in più tardi documenti, e che ricordano le sedi di Bodogast, Salagast e Widogast, i tre più conosciuti giureperiti (2), che mettessero mano a comporre la legge salica in una età, nella quale i Franchi, idolatri e senza re, erano governati da principi e duchi. E questo sia saggio dei frutti che possono ritrarsi, chi vi ponga mente sul serio, dalle glosse malbergensi; la cui illustrazione per opera del Grimm, sarà mai sempre splendidissimo ornamento di quella edizione che il Merkel donava al pubblico della salica legge.

IV. *Lex Angliorum et Werinorum, hoc est Thuringorum.*

Lo stesso intendimento che mosse il Merkel a procacciare una nuova edizione della legge salica, lo trasse pur anche ad una critica edizione della legge degli Angli e dei Werini, ossia de' Turingi.

Chi guardi alla edizione dell'Heroldo, o a quella del Lindenbrog (seguitata che fu poi dalla più parte dei collettori delle barbariche leggi), crederebbe che tutto quanto si dà sotto questo

(1) V. i citati alla nota 1, pag. 27

(2) Nei prologhi vario è il numero dei compilatori. Quale ne ha sei, quale ne ha quattro, quale tre soli. Il Grimm crede fossero o tre o sei, cioè, o uno o due per ciascheduna delle tre ville. Se furono sei, non terrebbe per inverosimile che la inesplicabile glossa « **Chucchranim** » dei titoli II, 2. L, 1. nascondesse il nome di uno tra essi, Hugihram.

nome sia indubitatamente legge dei Turingi, e tutto muova da una medesima redazione, che presso l'Heroldo vedesi ordinata in XVIII, e presso il Lindenbrog in XVII titoli (1). Ma stando al membranaceo codice Corbeïense di Sassonia del secolo X, di che lo Spangenberg avea già data notizia, veduto e spogliato dal Pertz nel 1826, ed oggi smarrito, il diritto dei Turingi ci si dimostra composto di parti tra loro ben distinte e diverse; ondechè surge spontaneo il dubbio, se l'Heroldo ne riproducesse il testo da un solo o non lo creasse, come ce ne ha indizio, con l'ajuto di più codici, e se il Lindenbrog non l'ordinasse e correggesse qua e là pur anche ad arbitrio. In questo stato di cose, parve al Merkel dovere accuratamente distinguere le parti antedette, nella sua edizione, con una linea collocata sotto la fine di ciascuna di esse; porre a fondamento di quella l'ordine del codice Corbeïense, e, quanto qui manca, aggiungere come Appendice in fine della edizione medesima.

Adunque il Merkel comincia per esibire in serie non interrotta, secondo quel codice che gli intitola « *Lex Thuringorum* », venticinque precetti di gius indubitatamente turingico; precetti che presso il Lindenbrog trovansi spartiti in cinque diversi titoli (presso l'Heroldo in sei), di che ciascuno ha sua rubrica, e nulla di tutto questo appare nel Corbeïense. Vengono poi (pag. 8 e segg.), come seconda parte e con le solite rubriche, que'titoli che incominciando presso il Lindenbrog dal VI *de Alodibus*, stendonsi per insino a tutto il XII *de minoribus causis* (2); i quali, in un con quanto costituisce la *terza* parte di che diremo, precedono la *prima* della edizione Merkeliana nel codice Corbeïense; ma qui sono poste come appendice alla « *lex Saxonum* » dettata dai Franchi, tantochè sembra lecito dubitare se sieno veramente gius dei Turingi. Formano la terza parte, ma senza numero nè rubrica (3), perchè ne difetta il codice Corbeïense, quanto si ha nel Lindenbrog sotto i titoli XIII-XVII, e più due capi: *Qui domum alterius etc. Si servus*

(1) Avverto che, in parlare, seguito la edizione del Georgisch, che ripete quella del Lindenbrog.

(2) Sono dunque sette titoli presso il Lindenbrog, ma nella edizione Merkeliana ne formano sei, perchè il titolo XI *si quadrupes etc.* del Lindenbrog, giusta il Corbeïense si fa rientrare nel titolo *de vi*, V.°, che è di questa seconda parte della Merkeliana. Certe altre minori differenze sono annunziate nel testo.

(3) Il Merkel ve le ha per altro apposte in parentesi.

liberum etc.; che presso il Lindenbrog, stanno come 9.° e 5.° nel titolo X, ma che nel Corbeïense veggonsi intercalati tra quanto appo quel collettore forma il XV *de campo* e il XVI *de delictis servorum*, onde a questo luogo furono saviamente restituiti dal Merkel. Come quarta distinta parte vengono finalmente nella edizione merkeliana i dettati che presso l'Heroldo e il Lindenbrog, hanno per inscrizione « *Haec judicia Wlemarus* (il Frisone) *dictavit* »; non senza però l'avvertimento che questa parte non si contiene affatto nel codice Corbeïense.

V. *De Republica Alamannorum.*

Ordinate le varie redazioni della antica legge degli Alamanni da pubblicarsi nei « *Monumenta Germaniae historica* » del Pertz, *To. III Legum* (1); dettati com'ebbe a quella i convenienti *Prolegomeni*, non credè il Merkel avere in ciò sodisfatto al cómpito suo se non ponesse altresì mano ad una breve istoria dello *stato degli Alamanni*, che fu nel correre dei tempi, cui seguitassero come appendici tre monografie, la prima delle quali concernesse alla costituzione pei Romani data nella Rezia alamanna (2); discorresse l'altra e in tabella additasse le fonti del gius territoriale (*land recht*) Svevo; la terza e assai più copiosa rappresentasse, secondo l'ordine o delle origini o dei luoghi, la esplicazione del gius baronale, municipale, o territoriale dentro i confini della antica Alamannia, data la sede più principale ed ampla alla storia degli statuti. Atteso però la indole dei tempi sì poco acconci al vasto disegno, non dettò egli nè pubblicò nell'anno 1849, come desi-

(1) Il primo fascic. di questo Tom. III, *Legum*, che contiene appunto la *lex Alamannorum* nelle sue varie redazioni ordinate dal Merkel, venne in luce di poi, correndo l'anno 1851.

(2) Da quanto egli ci narra a tergo della pag. 123, ultima del libro e dopo l'indice, il Merkel avrebbe parlato di questa da lui chiamata *costituzione* secondo le leggi pubblicate dall'Haenel per la prima volta negli *Annali di Critica* del Ritter (a. 1838), e da lui ristampate nella *Lex romana Wisigothorum*, p. 455, e secondo il così detto codice Udinese, il cui valore fu recentemente e sì bene determinato dall'Hegel « Storia della costituzione delle città italiane » vol. II, pag. 119, e di che già feci brevissimo cenno nel mio *Compendio* della Istoria del D. R. nel m.'e. del Savigny, pag. VIII e IX (*Siena* 1849).

derato avrebbe, nella materna lingua le tre monografie suddette, ma si restrinse a mandare latinamente in luce una succosa Istoria degli Alamanni, della quale stimiamo non disdicevole cosa il dare un fedele estratto, sì per la nuovità del subietto, e sì perchè vi si dice ancora della famiglia Sveva, la quale per oltre un secolo imperiò in Italia e vi ebbe il regno delle Sicilie.

Gli Alamanni, parte che furono della gente Sveva, ricordansi per la prima volta nella storia regnando Caracalla (a. Chr. 213), che riportò sovr'essi incerta vittoria presso il Meno. Vinti da Probo, ausiliarii di Costantino, confederati a Costanzo II, repressi da Giuliano, battuti da Valentiniano I, non quietarono se non pe'doni che ne riceverono, ed impedirono che i confini dell'impero si allargassero oltre i presidii posti dai Romani lungo il Reno. Di quei tempi essi stanziavano in quel tratto di paese di qua dal Reno che è più prossimo al Meno, divisi per villaggi o *centene*, ciascuna delle quali aveva suo principe, duca o centenario (e parecchi di loro sono con titolo di re ricordati dai Romani nelle storie), e debellati furono perchè divisi. Parte degli Alamanni si pose allora in soggezione e patrocinio de'Romani; ma dagli altri che si tennero indipendenti, quantunque anche di costoro non pochi militassero tra i Romani per amore della guerra e d'erudirsi nelle militari discipline, furono di continuo perseguitati, derubati e d'ignominia (**lata**) notati; tantochè, quando non potè più proteggerli il romano, non recuperarono tra i loro la originale cittadinanza se non in grado inferiore, e con gli altri provinciali romani coltivatori delle *terre letiche* costituirono l'ordine dei leti, che nelle patrie leggi appellansi « *barones de minoflidis* », forse per contraddistinguere questi *ingenui* di inferiore condizione dai libertini o « *liti in ecclesia*, *ut* (*aut*) *in heris generationis manumissi* (1) ». Onde il gius delle persone che in principio non dovè porre distinzione se non tra gl'ingenui (**amala**) e i liberi di libertà donata, pare che fosse, circa l'a. 380 dell'era nostra, così ordinato tra gli Alamanni, che il capo del libertino costava 80 solidi; il duplo o so-

(1) V. Monum. germ. hist., Tom. III *Legum*, fasc. 1, pag. 38, cap. 48. Chi non abbia comodo di consultare questo fascicolo veda in Georgisch i così detti *Capitula addita* ad leg. Alamannor., cap. XXVII, che si reputano parte del *Pactus*, che fu la redazione più antica della legge degli Alamanni. — V. la seg. nota 1, pag. 42.

lidi 160 quello dei veri *leti*, o *barones de minoflidis;* il triplo o solidi 240 quello dei primi ed incorrotti Alamanni: solidi tutti quanti da due tremissi (1).

Dai tempi di Graziano per insino a quelli in che crebbe la signoria dei Franchi, molto si allargarono gli Alamanni di là dal Reno, occupando l'Alsazia, il paese di Langres e Besançon; vastissimo territorio che aprì la via ai Borgognoni nel 412, e provocò le invasioni de' Franchi; e sembra che per la prima volta, e per quantunque divisi dal Reno e soprattutto dalle Alpi, allora si congiungessero con gli Svevi; i quali diedero il nome a quella regione che ad oriente ha i Bavari, a occidente i Franchi, a mezzodì i Borgognoni, a settentrione i Turingi (2). Sennonchè questi congiunti popoli furono, in parte, quasichè soggiogati da Teodemiro padre di Teodorico il grande; mentrechè gli altri capitanati da Unimondo e Alarico re degli Svevi, perseguitarono i Goti giù per la Rezia e la Pannonia insino ai confini della Dalmazia. Fortissimi allorchè Odoacre, per cacciarli d'Italia che aveano invasa nel 479, dovè implorare stranieri aiuti, Svevi e Alamanni furono poco stante da Clodoveo totalmente rotti e fugati a Tolbiaco, e quanti di loro non perirono, o dovettero chiedere mercè al vincitore, o commettersi in fede di Teodorico predetto, re degli Ostrogoti. Per cotal vittoria i confini dei Franchi si dilatarono per insin là dove terminò di poi la Francia orientale o teutonica, e gli Alamanni furono qui renduti tributarii per le loro terre; nè agli Svevi, ricevuti dieci anni dopo in balìa da Clodoveo, altra libertà fu concessa se non questa di vivere con le proprie leggi. Morto Clodoveo e succedutogli Teodorico nel regno della Francia orientale, al

(1) I popoli germanici in generale, epperò anche gli Alamanni, usavano un solido da 2 tremissi. Ma i Franchi, vinta la Gallia romana, ne accettarono il solido di 3 tremissi, e mano a mano il propagarono tra gli altri Germani. Vedremo in seguito come il Merkel, per ragguagliare la tanta diversità nelle multe tra la prima e la seconda redazione della legge Alamanna, opini che nel *Pactus* o *Lex Alamannor.* che egli riferisce ai tempi di Clotario I (a.555-561), il solido sia di 2 tremissi; e che per contrario il solido di che nella legge imposta pochi anni dopo (circa 600; o dal 613 al 622) agli Alamanni da Clotario II, sia di 3 tremissi; laonde i solidi 80 da 2 tremissi del *Pactus* ragguaglierebbero a 53 e un terzo di quelli da 3; i 160, a 106 e due terzi; i 240, a 160. Intorno a questa opinione del Merkel vedi le mie Osservazioni nella nota 2, pag. 43.

(2) *Jornandes, De reb. geticis.*

costui figlio Teodeberto sortì ricongiungere a'suoi quegli Alamanni ch'erano toccati agli Ostrogoti, ai quali tutti come a sudditi suoi costituì per duchi Leutari e Butilino, e questi con licenza di lui calarono in Italia con infinito numero di loro gente per aiutare i Goti contro Narsete (a. 552, 553), e vi perirono pressochè tutti di spada o di malattie. E duchi pure constituirono ad essi in seguito, nel caso di guerra, gli altri re Merovingi; ai quali per lunghi anni non ardirono contrastare; nè quando aiuti se ne chiedevano per le guerre, nè quando ne fu dedotta colonia tra i Sassoni transalpini; nè quando segregate furono alcune parti del territorio loro per aggiungerle alla Borgogna: pronti però sempre a valersi della occasione, siccome fecero quante volte dissensioni scompigliarono quella famiglia.

Di que'tempi appunto, ma innanzi alla deduzione della colonia Sveva tra'Sassoni, il gius riducevasi per popolare consenso in iscritto nel *patto o legge degli Alamanni*, che uscì fuora tra gli anni 546-561, e più verosimilmente regnando Clotario I (a. 555-561); e il cristianesimo, grazie a Cunzone duca, metteva più salde e larghe radici tra que'popoli; onde il vescovato Vindonissense trasferivasi a Costanza, e quello di Basilea (?) (*Augustodunensis*), fondavasi; non che il monastero di S. Gallo. In quel *Patto* (1), che vuol sempre risguardarsi come legge *territoriale* per tutti gli abitatori del paese, non si fa parola degli ordini pubblici, che sembrano essere tuttavia gli antichi, cioè la divisione del popolo in *centene*; quanto ai privati, nuovità è che i Franchi tra loro stanziati (v. più sotto pag. 50, nota 1), vi compariscono con un guidrigildo di 200 solidi e come *medii* Alamanni; *medii* cioè tra i *primi* stimati solidi 240, e i *minoflidi* che 160; solidi tutti da due tremissi come per lo innanzi: dei meramente liberi di libertà donata, o libertini, non più parola; perchè, secondo il costume quivi penetrato dei

(1) Tre frammenti di questo patto o legge più antica degli Alamanni, tolti dal cod. parig. suppl. lat. 215, entrano a far parte di detto Tom. III *legum*, pag. 34-40. Il primo, brevissimo, sembra che fosse finora inedito; gli altri due, salvo una trasposizione, corrispondono a quanto, dietro il Baluzio, si ha in Georgisch, p. 241-248, in sino a *item alia capitula etc*. Quantunque inclini a crederlo promulgato per tutti, il Merkel, non fa gran forza contro coloro i quali pensano che in quel *Patto* si raccogliessero le consuetudini degli Alamanni in servigio soltanto della colonia Sveva dedotta tra i Sassoni. V. *Prolegomena ad leg. Alamannor*. §. 5; d.° Tom. III *Legum*, pag. 13-15.

Franchi, pare che or sieno contati tra i *liti*. Della chiesa appena ci ha motto. Ma poco stante, regnando Clotario II, e ad unità tornato e in maggior forza il regno dei Franchi (c. a. 600), fu promulgata e imposta alla provincia degli Alamanni una legge (1), in che le cose veggonsi assai mutate. E innanzi tutto, qui sono con ogni esattezza definiti i diritti, rilevantissimi, sì della chiesa e si degli ecclesiastici; bene determinati i civili ufficii; precetti di gius franco e romano introdotti; le consuetudini antiche del paese convertite in legge, e nuova forma è data allo stato. Rispetto poi ai civili diritti dei privati, prevalgono adesso quanto allo stato delle persone le regole seguitate dai Franchi, e altresì prevale la loro dottrina che non *territoriale*, ma sia *personale* la legge; onde il gius e il nome dei *leti* o « *barones de minoflidis* » scomparisce, venendo ora pur essi a confondersi tra i libertini, i liti dei Franchi, e ad essere difesi con guidrigildo minore, cioè di 80 solidi; non senza però che, almanco i più di loro, trovassero un compenso nella regia protezione, in quanto sembra che assaissimi se ne rendessero tributarii, e censuali del fisco alamanno: gli Alamanni poi che erano *primi* divengono ultimi tra i liberi; imperciocchè se in sostanza rimangono tuttavia difesi dal consueto loro personale guidrigildo di 240 solidi da due tremissi, questo peraltro or piglia forma esteriore di un guidrigildo di 160 solidi da tremissi tre, introdotti per questa nuova legge; ed in contrario, i Franchi tra loro stanziati, i quali erano già *medii* Alamanni, conciossiachè difesi da un guidrigildo di 200 solidi da due tremissi, doventano primi, in quanto questi 200 solidi sono valutati adesso alla ragione di tre tremissi, secondo la legge propria di loro nazione (2).

(1) Nei citati *Prolegomena*, §. 6, fin. Il Merkel più specificamente ne assegna la età tra gli anni 613-622.

(2) Questo è il concetto che intorno all'una e l'altra redazione della *lex Alamannorum*, caverà dal Merkel chiunque, per intenderlo, vorrà pazientemente confrontare ciò ch'egli dice ai Capi VII e VIII, alle appostevi note 5 e 6; più alla nota 39 del Capo III, e alla nota 29 del Capo XII. Ma tutto questo edifizio riposa su parecchie congbietture del Merkel, di che poi una fa spalla all'altra, e principalmente su queste: 1.° che il solido sia di 2 tremissi nel Patto o legge dei tempi di Clotario I, di 3 tremissi nella legge di Clotario II; 2.° che quel patto o legge sia *territoriale*; e *personale* questa di Clotario II; 3.° che i medii Alamanni sieno Franchi nella Alamannia stanziati; i quali, dunque, malgrado la loro qualità di popolo vincitore, collocandosi tra gli Alamanni, avrebbero dovuto rinunziare al loro guidrigildo patrio

Rispetto poi allo stato, ora si vede preposto un duca, la cui podestà viene accuratamente distinta da quella del re, di cui è come luogotenente nello amministrare la cosa pubblica, e nel presiedere ai giudizi; sotto il duca stanno conti come capi delle centene antiche (ora ne' documenti chiamate **gow**, **gewe**), e suddivise in nuove centene (**hundrede**), governate sotto i conti da centenarii, secondo i nomi e gl'instituti dei Franchi. La dignità di questi nuovi magistrati (duchi e conti), emanazione del regio potere, e che hanno vassalli, ugualmente che i privilegi della chiesa dei vescovi e sacerdoti, si guarentiscono per triplice composizione. Pubblici i giudizi, scelti i giudici dal popolo che il duca raduna ogni anno nel mese di marzo: duca, conti e centenarii hanno autorità di recare a esecuzione le loro sentenze.

Questo era lo stato degli Alamanni anche nei tempi di Dagoberto I, in che facevano parte del regno di Austrasia (1). Ma nate poscia le guerre civili, i duchi degli Alamanni se ne vantaggiarono, e Goffredo († 709) tentò rivendicare l'antica libertà e staccarsi

di 200 soldi da 3, per contentarsi di quello minore di 200 soldi da 2 tremissi; e nondimeno i Franchi vi si sarebbero rassegnati, e Clotario I, meno schifiltoso di Clotario II, non si sarebbe opposto a legge siffatta! A me però sembra che se per questa legge di Clotario II, ritengasi che sotto il nome di *liberi* vengano, tra le altre *basse persone* ingenue (e così suona la parola), anche i *barones de mino-flidis*, o-*fledis*, quanti almeno non divennero censuali della Chiesa o del Fisco; o se invece soltanto il costoro nome si reputi cangiato in quello di *liberi*, come ce ne dà cagione il vedere questi difesi adesso col guidrigildo medesimo già spettante a quelli secondo il Patto, non sarà più mestieri ridurre a ultimi i primi Alamanni; e anche i *medii* Alamanni restano tali quali erano pochi anni prima, sieno poi costoro o non sieno Franchi, come disputerò in seguito alla nota 1, pag. 50). E allora unica nuovità per la legge di Clotario II indotta, sarebbe questa: il non vedersi più fatta parola dei *primi* Alamanni. Ma quando tanto s'innalza per questa legge lo stato *personale* degli ecclesiastici; quando qui veggonsi nuove dignità civili costituite, e le centene forse moltiplicate; i *primi* Alamanni parmi che debbansi ravvisare adesso in questa congerie di *nobili per ufficio*, difesi, secondo il grado, da una maggiore, e il più delle volte triplice, composizione che non gli altri Alamanni. Questa legge di Clotario II, in detto Tom. III *Legum*, sta a pag. 41-70. V. sopratutto il tit. LXIX.

(1) Secondo il Merkel, Dagoberto avrebbe continuata la legge degli Alamanni, in quanto egli, e non Clotario II, sarebbe indubitato autore dei capi LXXVI-XCVII di detta legge; capi che però compongono il II libro della legge medesima nel detto Tom. III *Legum*, pag. 71-79. Altre giunte pur vi si fecero, e queste il Merkel dà come libro III di essa, *ibid.* pag. 80-83.

dai Franchi; e Lanfredo di lui figliuolo tanto potè distendere l'autorità sua, da promulgare nuove leggi, riformare le antiche, e reintegrare il nome e lo stato dei *barones de minoflidis* (1). Se non che varii anni dopo riuscì a Pipino domare gli Alamanni e ridurre in provincia tanto l'Alamannia, quanto l'Alsazia, che dopo Dagoberto se ne era disgiunta e aveva avuto suoi duchi, i quali non dipartironsi dall'ossequio dei re Merovingi. In luogo dei duchi, Varino e Rodoardo furono preposti da Pipino a quella provincia come esattori del fisco; il perchè crebbe oltre misura il potere dei conti, vescovi e abbati, or dipendenti immediatamente dal re, dal quale impetrarono beneficii d'immunità e di regale privilegio; e quando si volle che Carlomanno e Carlo di lui figli fossero dichiarati eredi nel regno, fu anche mestieri del consenso loro; imperciocchè, come dovevano addurre l'esercito al re, dovevano altresì essere chiamati nella regia adunanza allorchè leggi volevansi statuire. Composte così le cose, la provincia degli Alamanni, cui dicemmo ricongiunta l'Alsazia, s'ingrandì nel 771, regnando Carlo Magno, della Rezia; ed essi sotto le sue insegne debellarono Sassoni, Boemi e Bavari, e posergli grande amore, sì per la alte imprese di lui, è sì per essersi a lor nazione congiunto per vincolo di parentela; onde ne rispettarono la emendazione di loro leggi (2), e ne tennero mai sempre caro ed onorato il nome nei carmi e nelle leggende. Carlo Magno assettò pur anche viemeglio

(1) Ciò si rileva dal *cod. Sangall.* 731 (a. *Chr.* 793), dal *cod. Augustano*, ora in Monaco, *reg. cimel.* IV, 3, g. Questa riforma Lanfridana si ha in detto Tom. III *Legum*, pag. 84-119, e se ne discorre pure ivi nei *Prolegom.* §. 9, 10. In essa, al Capo XCVII, 3, si trova parola dell'*infans de medioflidis*, come nel Patto. Ma se Lanfredo avesse veramente voluto reintegrare lo stato dei « *barones de minoflidis* », avrebbe dovuto farlo al cap. LIX, dove si dice appunto degli ordini delle persone, e dove nondimeno trascrive il capo LXIX, di Clotario II! Onde il §. 3 del capo XCVII, staccato come è da ogni fondamento, mi rassomiglia molto alla interpolazione di un erudito nel gius antico, seguitato forse tuttavia in qualche luogo; o se spetta veramente a Lanfredo, parmi che venga a confermare il sospetto da me esternato nella nota 2, pag. 43; cioè che i *liberi* della legge di Clotario II, cap. LXIX, e di Lanfredo, cap. LIX, sieno i *minoflidi* del Patto, e di questo cap. XCVII, 3 di Lanfredo medesimo; così volendo la loro comparazione.

(2) Questa Carolina recensione della legge degli Alamanni, in che tra le altre rigettansi le innovazioni di Lanfredo, sta in detto Tom. III *Legum*, pagine 120-170, e se ne parla nei *Prolegom.* §. 11.

lo stato pubblico degli Alamanni, e spianò le vie alla unità dell'impero, ed alla pragmatica sanzione da Lodovico Pio promulgata nell'a. 825 (1). Ma le discordie dei successori di Carlo frastornarono il disegno, e gli Alamanni, sempre intenti a recuperare la primiera libertà, vi s'immischiarono con vario evento: durarono però a far parte dell'orientale impero, il germanico, di che erano membro principale benchè diviso; vescovi e conti, or che non vi era duca, avendo tirato a sè ogni potere. Sennonchè Ercangero e Bertoldo fratelli, nunzii della camera imperiale, riuscirono a spingerne l'esercito contro gli Ungheresi; ma quando poi tentarono tenere a sè stretti gli ottimati, parvero affettare il regno, e per invidia e fraude di lor gente perirono. Crescevano intanto le provincie dei conti e de' vescovi, i quali non potendo reggerle di per sè soli, creavano vicarii, i cui officii divenendo a poco a poco ereditarii, nuova nobiltà surgeva in aiuto dell'antica. Conti, vescovi e abati, trattavano a senno loro nei giudizi il civile diritto, e insin dal secolo IX riformavano la legge ad arbitrio (2); onde i cittadini di una nazione più non avevano il gius medesimo, e quindi in poi si rendè più difficile che tutti obbedissero a un solo principe, ed uno stato si formasse; allorchè Burcardo, il forte guerriero, nato di potentissima famiglia alamanna, vide confermare nel 920 per imperiale sanzione quella dignità di duca che si era meritata per le vittorie.

Da questo Burcardo I incomincia la restaurazione del ducato degli Alamanni, ma senza che fosse nel re o imperatore obbligo di scegliere il duca nella loro nazione. Onde, nei tempi, molti furono eletti o forestieri o non consanguinei almanco della ducale famiglia; i quali ebbero altresì l'onore palatino di partecipare alla scelta del re, cui perciò stesso dimostravansi sudditi, e per infino ad Enrico IV prestavangli aiuto, e in corte erano innanzi agli altri familiari di lui. Erano di que' tempi i Sassoni provincia maggiore dell'impero, ma non discosti gli Alamanni; parte del ducato facevano l'Alsazia, la Rezia Curiense, e poscia anche il regno di Borgogna e il marchesato d'Italia; onde que' duchi potevano pur anco aspirare alla corona di tutto il regno; e quando

(1) V. *Monum. germ. hist.*, *Legum*, Tom. 1, 243.

(2) Lo mostrano le sì diverse redazioni che se ne hanno nei testi a penna di questa età, e che però dal Merkel furono distinti in classi A. B. C. ec.

regnante Enrico IV, Rodolfo duca parteggiò pei Sassoni, i nemici dell'impero in lui riponevano ogni migliore speranza. Vidersi allora i conti e loro ministeriali e vassalli (*milites*) esercitare ogni maniera di arbitrii ne' paesi e sugli uomini sottoposti; vescovi e abati cangiare le *immunità* in signorie; pochi cittadini ingenui rimaner liberi, e tutti gli altri addetti o a un signore o a un patrono, secondo i feudali instituti; nè altra speranza di libertà restare se non a quelle città, le quali sotto il presidio della chiesa o del palagio imperiale davansi ai traffichi, al mercantare; onde i villani divenivano mercadanti, e università di mercanti sorgevano con privilegi e statuti, che a poco a poco prevalevano sul gius comune della nazione. Per le civili discordie scindevansi intanto gli Alamanni, seguitando alcuni il figlio di Rodolfo ed erede, e, lui morto, Bertoldo II duca di Zeringen, altri Federigo conte di Buren e fondatore di Stauffen, duca dall'imperatore costituito; ondechè, per detto dell'annalista svevo, potestà in que' tempi non v'era che usurpata o raddoppiata non fosse, pontefici, duchi e re; nè la pace ed il legittimo governo tornarono se non per istanchezza nell'a. 1096. Incomincia allora nella famiglia degli Stauffensi quella instaurazione del ducato, che quindi innanzi dicesi di Svevia, e che, salvo il ducato di Zeringen, componevasi della Rezia, dell'Alsazia, e di quella parte della Francia orientale che appellano ducato di Rotenburgo. E più lieti corsero i destini dell'impero allorchè cinsero que' duchi la corona imperiale (1), atteso la fedeltà e gli aiuti dei duchi (2) e magnati Svevi verso gl' imperatori, e nulla saria mancato alla felicità dei tempi, se non fossero state le discordie che per cagione del regno italico propagaronsi puranche in Germania; conciossiachè i principi di casa Stauffen, i quali eransi in principio giovati delle occasioni per abbassare i Guelfi e gli Zeringensi, insignorendosi dei loro beni e proteggendo le città libere, finirono per donare e alienare ai nobili, acciò fossero loro devoti, la più parte di quelli, e doverono eziandio rinunciare il ducato. Tra queste discordie non si smarrirono per altro le forze dei municipii, e quantunque assai baroni venissero per quelle in grado

(1) Federigo III duca, il Barbarossa, fu imperatore I di questo nome.

(2) Quantunque a volte l'imperatore ritenesse per sè il ducato di Svevia, tali altre lo cedeva ad uno dei congiunti.

di principi, appena ascesi, davansi in loro pro a fondarne dei nuovi e ad ordinare statuti (1).

Non avendo adunque perduto mai vigore la regola, che o la consuetudine o il consenso del popolo, cioè « dei migliori e maggiori della terra » dà origine al gius privato, accadde che da quell'ora in poi non più leggi provinciali, o vogliam dire per una intiera nazione, ma si costituissero leggi per ciascheduna università o villa; nè a quelli ingenui i quali non potevano per sè invocare uno speciale statuto, altro gius applicavano i giudici, se non quello che principalmente per autorità delle cose giudicate (2) prevaleva nei tribunali de' luoghi. Uno però, e a tutti comune, era il gius criminale, quale dagli imperatori, che soli avevano il mero impero, proponevasi negli *editti di pubblica pace*, e dove pene corporali e criminali eransi sostituite alle composizioni ed alla privata vendetta, massime ne' più atroci delitti che non per questo cessarono; ma ne andò invece a cessare gran parte del gius antico che a tal materia precipuamente spettava. Per costituzioni poi stanziate nelle diete (3), fu altresì definito il pubblico diritto del re e dei principi del paese, e come alla curia regale appartenesse il potere legislativo; curia nella quale l'imperatore in un coi varii già detti principi non solo statuiva il pubblico giure, ma definiva eziandio come in supremo tribunale le cause civili. Nelle quali bisogne ad ampliare la podestà imperiale molto contribuì la scuola di Bologna, mercè cui l'autorità del diritto romano e del canonico incominciò a prevalere in Germania, non senza che vi si opponessero in principio gagliarde resistenze, sì col ridurre in iscritto le patrie leggi, i riti giudiciarii e le formule dei negozi giuridici, e con accomunarsi che fecero per patto università di condizioni molto varie un medesimo gius, ed osservarlo nei loro giudizi (4). Il gius locale poi di ogni università o d'ingenui o di ministeriali, propagavasi ne' giudizi per via dei *pari*, che si sceglievano acciò prestassero per un tempo ufficio

(1) Antichissimo, ossia dell'a. 1120, quello di Friburgo.

(2) Tanto raccogliesi dai documenti e gli scrittori in copia allegati dal Merkel, nota 4 al capo XIV. V. ad es. i citati *Monum. Germ. hist.*, *Legum* II, 313, 318, 582; III, 17 nota 65.

(3) V. ad es. Cur. Roncal. a. 1158.

(4) Il gius di Colonia, ad es., per lo statuto di Friburgo fu diffuso tra gli Alamanni, e doventò comune a più luoghi, massime città, dell'Alsazia.

di schiavini, cui nei municipii lo Scolteto, e nei luoghi da patrono dipendenti il Villico presiedeva, come già il centenario. Ma que' giudizi che in antico più specialmente stavano in mano dei conti, cioè le cause criminali e di mero imperio, trattavansi o dal conte provinciale (il Langravio), o dal giudice a ciò da lui costituito, ovveramente dall'avvocato vassallo dell'impero; i giudici che pronunziavano, erano col reo di una condizione medesima. Delle pubbliche cose e delle cause di coloro i quali esercitavano nella Svevia ufficio di conti per autorità loro data dal duca, questi ne conferiva con gli ottimati; nè difettano memorie che ad impero vacante il duca, come vicario imperiale nella sua provincia, concedesse e i diritti di mero imperio e altri che non si acquistavano se non per privilegio regale.

Così la forma del gius privato e pubblico era tra gli Alamanni mutata, e il territorio come disgiunto per la nuova principesca signoria dei conti, quando al morire di Corradino finì quel ducato già guasto per molte intestine malattie (1); e la Svevia, la Alsazia e la Elvezia, ond'era malamente composto, si segregarono per correre vicende diverse, e mantenere incerto se, malgrado l'infinito numero di principesche famiglie colà stanziate, uscito ne sarebbe un regno o una confederazione di repubbliche. E nell'Alsazia, posti com'erano in clientela dello imperatore, i municipii si difenderono dai principi del paese, e strinsero lega tra loro. L'Elvezia grado a grado risurse a comune. Prevalse il principato nella Svevia mercè i conti di Virtemberga, e gli Asburgensi duchi d'Austria. Diverso lo stato pubblico, diversa fu pure la sorte del gius privato nei tre paesi antedetti: in Alsazia trionfò il diritto municipale e statutario, grazie precipuamente a Colonia: le città elvetiche cangiarono in leggi le loro consuetudini: gli Svevi più teneri del gius comune della provincia (land recht) procacciarono un libro, in che tanto se ne raccolse quanto tuttavia ne vigeva nei giudizi, con più i diritti feudali; libro che poi si disse « Svevico Specchio » (Schwaben Spiegel), e sembra fosse recato a compimento dai giudici di Augusta tra gli anni 1276 e 1281, e confermato poi da Alberto imperatore nel 1298. In questo libro se molto si mirò a raccogliere il gius antico della nazione, non poco derivò eziandio da altre e svariatissime fonti, e segnatamente

(1) V. l'autore dei « *Gesta Romanorum* », cap. 144.

dal diritto o *specchio* dei Sassoni, massime quanto al gius feudale; il che valse a ricongiungere, quanto potevasi, Svevi e Sassoni, ed a spianare la via di un gius comune a tutta Germania. Dentro quel libro penetrò puranche assai di straniero gius, romano e canonico; ma in virtù sua propagaronsi ai posteri le dottrine del gius antico e domestico. I giudici delle città molto oprarono in divulgarlo; se ne sceverò, un po' per volta, il falso ed il vuoto; in mentrechè quanto ci avea di buono, i diritti delle varie nazioni e gli statuti delle città, congiunte sotto un medesimo imperatore, si propugnavano e mantenevano come taciti incrementi della pubblica prosperità e salute.

Queste e più altre assai sono le cose con molto amore raccolte e dottamente discorse dal Merkel, intorno alla *repubblica degli Alamanni*. Che sia da credere intorno alle varie e tante antiche redazioni di loro leggi per lui noverate, alla autorità ed al tempo per ciascuna di esse redazioni assegnato, non possiamo dirlo; conciossiachè troppe investigazioni e lunghissime occorrerebbero per portarne ponderato giudizio. Se poi i « *barones de minoflidis* » del patto ossia della primitiva legge degli Alamanni sieno, come si assevera dal Merkel, gli antichi *leti* o possessori delle *terre letiche*, lasceremo in dubbio. E già nella nota 2, pag. 99, dichiarammo non ci sembrare che pel raffronto dei due testi confermiŋsi le tante e accatastate conghietture di lui che per territoriale dichiara il *patto*, la legge degli Alamanni uscita nella età di Clotario I, e personale la legge ad essi imposta da Clotario II; che vede con una specie di solidi (da due tremissi), valutate nel patto le composizioni e con un' altra (da tre tremissi), per la legge imposta non moltissimi anni dopo da Clotario II; che una, a tenore del Patto (la minore libertà ingenuile), reputa la condizione dei *minoflidi*, e un'altra (quella dei *liti* de'Franchi) a tenore della legge di Clotario II; conghietture che lo sforzano a rovesciare pur anche, ragguagliata una legge all'altra, le condizioni dei *primi* e dei *medii* Alamanni, sieno poi questi come opina il Merkel, o non sieno affatto, posciachè non vedesi buona ragione per affermarlo, Franchi stanziati tra gli Alamanni (1); ed altresì lo sforzano a chiamare

(1) Nei frammenti del Patto, risguardato dal Merkel come legge *territoriale*, abbiamo che tutte le donne sia de' *minoflidi* o de' *medii* o dei *primi* Alamanni, sono protette da un guidrigildo duplo di quello che spetta agli uomini dell'ordine medesimo cioè di 320, 400 e 480 solidi nominatamente,

risurto lo stato dei *minoflidi* per opera del duca Lanfredo, il che non pare probabile per le considerazioni esposte nella nota 1, pag. 45. Ma buoni o tristi che sieno questi nostri critici rilievi, i quali mettono ad ogni modo in chiaro la nuovità dei concetti e lo squisito acume d' ingegno dello scrittore, molto sarà sempre il pregio in che vuolsi tenere una operetta, piccola sì di mole ma di grandissima

V. d.° Tom. III *Legum*, cap. 40, 41, pag. 37; *Georgisch*, l. c. cap. XXII, pag. 243. Per contrario nel cap. LXIX della legge di Clotario II, dal Merkel risguardata come *personale*, si procede così: 1.° si fissa di regola in solidi 160, per eccezione in 200, la composizione dell'uomo *libero* che fu ucciso; 2.° Si determina nel duplo, ma senza specificare cifra, la composizione delle loro donne « ivi »: *Foeminas autem eorum semper in duplum.* 3.° Finalmente si determina la composizione dei *medii* Alamanni in 200 solidi, e non si fa poi niuna menzione delle loro donne (d.° Tom. III *Legum*, pag. 68, Georgisch. l. cit. pag. 226). Ora da questa *posizione* dei precetti contenuti in detto capo LXIX, ne arguisce il Merkel ivi alla sottoposta nota 95 (V. anche sopra la nota 2, pag. 43), che per veri Alamanni debbano soltanto considerarsi quelli di che è detto avanti il surriferito § *Foeminas... in duplum*; degli Alamanni appunto essendo costume valutare nel duplo le loro donne. Non così peraltro i *medii Alamanni*, perchè, dopo determinata la loro composizione, non si parla di loro donne, nè si valutano il doppio: onde gli reputa Franchi, appunto perchè il gius dei Franchi non porta questa composizione nel duplo di loro donne. Tale congliettura per certo è ingegnosa, sottile; che poi sia vera, piglio licenza di dubitarne. Di fatti, se Franchi sono costoro, se *personale* è la legge di Clotario II, quale bisogno di provvedere ai Franchi, quale di chiamarli *medii Alamanni*, e non Franchi? E perchè il §. *Foeminas* non potrebbe riferirsi ancora alle donne de' *medii Alamanni*, certamente *liberi* anch' essi, posto che senza fallo vale per le donne de' *liberi*, di che nei §§. antecedenti? Ciò consiglia pur anco il vedersi che mentre nel *patto* il duplo onde proteggonsi le varie qualità di donne è sempre specificato nelle relative cifre di solidi, qui non si pone affatto la cifra di s. 320, ma quel duplo lasciasi indefinito, parmi, per adattarlo ai casi. Del resto, non sapremmo che merito attribuire ad una interpretazione, la quale allorchè nei primi tre §§. del capo LXIX, trova parola dei *liberi* e loro femmine senza predicato alcuno, onde potrebbono ritenersi di ogni sorta e *nazione*, vede in essi tassativamente degli Alamanni, anzi gli antichi *primi* Alamanni; e quando poi trova data espressamente ai *medii* qualità di *Alamanni*, gli dichiara invece per Franchi! Nè giova il dire che Clotario II volle così chiamati i Franchi, per conservare ad essi il nome antico già dato loro dal patto. Imperciocchè se si risparmino petizioni di principio, nulla ingerisce il sospetto che nel *patto* sotto il nome di *medii Alamanni* sieno indicati i Franchi stanziati in Alamannia, e non più presto (come la parola suona), gli Alamanni di *media* ossia *mediocre* condizione. Interpretazione che riferremo anche per la legge di Clotario II, per insino a che non si dieno buone e fondate ragioni di riprovarla.

dottrina, e nella quale nulla si troverebbe da riprendere, se tra tanti encomii delle patrie virtù germaniche avesse l'illustre autore perdonato almeno agli agghiadati e intempestivi sdegni contro la *perfida cupidigia dei Romani* (pag. 17 e 23), che da'suoi medesimi connazionali vengono oggidì giudicati tanto più benignamente e senza velo di passioni o di pregiudizi.

VI. *Delle sottoscrizioni apposte alla donazione di Specioso, vescovo di Firenze, dell'anno* 724.

È noto come il Savigny nella sua « Storia del diritto romano nel medio evo » (vol. I, §. 68, ed. 2.ª), affacciasse opinione che tra i popoli germanici, tanto per infin che vissero nelle patrie sedi, quanto per alcuni secoli dacchè si furono insignoriti dell'occidentale impero, tutti gli uomini liberi del contado s'ebbero il diritto e il dovere di partecipare ai giudizi delle cause che agitavansi nei *Malli*. Sennonchè, per minorare ad essi lo aggravio e le pressure dei conti, primo di ogni altri Carlo Magno avrebbe instituiti a ciò giudici specialmente scelti, i quali ne'suoi capitolari appellansi *Scabini*; nome che gli eletti ritenevano anche fuori di giudizio come titolo personale, e quasichè formassero un ordine distinto nella nazione. E difatti, il nome di Schiavini mai non soccorre nelle germaniche leggi avanti Carlo Magno; e quantunque il Savigny non ignorasse che s'incontrava almeno in due documenti a quella età anteriori; egli però notava come que'documenti avevansi per non sinceri (1). Ma un terzo documento era sfuggito alle diligenti cure di lui, cioè la donazione di Specioso vescovo di Firenze, ove tra i nomi dei testimoni sottoscritti si ha pur quello di *Alfuso Scavino* (2); onde pareva che di non poco venisse a indebolirsi la sovra esposta opinione, almanco per quanto attiene al regno e all'ordine giudiciario dei Longobardi.

Di siffatta questione non mi accadeva dovere parlare nel mio « Discorso sulla dominazione dei Longobardi in Italia », pubblicato nella Appendice dell'Archivio Storico (Tom. II, pag. 481 e segg.),

(1) Il documento del duca Borgognone Arnolfo, del 706, in « *Brequigny, diplomata* », Tom. I, num. 264, pag. 379. — Gallia Christ., Tom. 13, Instrum. pag. 369. E il documento di Astolfo re dei Longobardi del 752. In Tiraboschi, Storia di Nonantola, Tom. 2, num. 4, pag. 18, nota 10.

(2) Brunetti, Codice diplomatico toscano, Parte I. N.° XVIII, p. 469-472.

correndo il primo trimestre dell'anno 1846: ma sull'entrare della estate di quel medesimo anno, conversando col signor Giovanni Merkel di Norimberga, il quale dimorava di que' giorni in Firenze per accudire a' suoi dotti studii sulle germaniche leggi e sul diritto Longobardo (1), cadùtone discorso, ci sembrò a proposito visitare insieme ed accuratamente con gli occhi nostri esaminare quel prezioso documento che si conserva nell'Archivio capitolare della Metropolitana. E considerato che lo avemmo, a niuno dei due nacque nell'animo il menomo dubbio sulla sincerità dell'atto, che ben dimostrasi della età di Liutprando; parve però potersi dubitare se contemporanee altresì fossero le sottoscrizioni appostevi; ed anzi il Merkel, praticissimo com'egli è delle scritture antiche, non esitò un momento in giudicarle posteriori, e per non breve tratto di tempo, all'atto medesimo.

Cenno della sua opinione faceva egli non molti giorni dopo in questa Appendice (Tom. III, pag. 717, 718), ed aggiungeva che nuove parole verrebbero da me dette sull'argomento, non senza esibire agli occhi degli eruditi il *fac-simile* di quelle sottoscrizioni. Nè basta. Venendo in luce la seconda edizione degli ultimi volumi dalla prelodata « Istoria ec. », del Savigny, nel volume VII (Heidelberg 1851), ove si accolgono le giunte e correzioni ai precedenti volumi, parecchie delle quali spettano al signor Merkel, una ve ne apponeva egli (pag. 6-8), in che tornando sulla questione e rammaricando di non potere rinviare i suoi lettori al *fac-simile*, tratto che fu per cura del Vieusseux, ma non mai pubblicato, dichiara: che « *tutte* le sottoscrizioni di questo testamento spettano ad una età più tarda, talune al IX, tali altre al X, e alcune *con certezza* al fine del secolo XI ». E soggiunge: « Si « ravvisa, e ciò innanzi tutto ha storicamente un grande valore, « che quell'atto non venne da Specioso mandato a fine ed effetto, « ma che rimase là come bozza o minuta; che la chiesa fiorentina, « la quale morto il vescovo si avvantaggiò di quel testamento e « ne derivò rilevantissimi diritti, più tardi e verosimilmente nella « occasione di sua produzione, fecevi apporre le sottoscrizioni, « senza le quali sarebbe stato invalido un atto di ultima volontà; « e si ravvisa eziandio, e ciò per la storia del diritto ha peso « grandissimo, che il nome di Alfuso Scavino è scritto nei ca-

(1) V. sopra N.° II, pag. 13-26.

« ratteri della fine del nono se non forse del secolo decimo; e « così da un tempo in che per certo ci avevano Schiavini fu re- « trospinto in altro antecedente, cui erano ignoti ».

Dopo questa sentenza ripetutamente espressa dal chiarissimo signor Merkel, mi parve debito troncare ogni ulteriore indugio, e cogliere la prima propizia occasione che mi si offrisse per pubblicare il *fac-simile* delle controverse sottoscrizioni. Veduto che lo abbiano (Tav. N.° 1), diranno i dotti in paleografia se quelle sieno o non sieno, o tutte o in parte, contemporanee all'atto del vescovo Specioso. Prima però di esporre il mio debole parere in proposito, mi sia concesso notare, che quando anche le sottoscrizioni predette, e così pur quella di Alfuso Scavino, fossero tutte quante giudicate contemporanee all'atto, non per questo scemerebbe di verità o di pregio la opinione dal Savigny affacciata, che nei regni germanici la instituzione e l'ordine, in generale, di giudici permanentemente scelti e facienti come un collegio per diffinire le controversie, non si conobbe avanti la età di Carlo Magno; imperciocchè se vero fosse il contrario, qualche segno almeno ne resterebbe nelle leggi dei germanici popoli. Ma ciò non vuol dire che Carlo Magno inventasse primo il nome degli Schiavini (voce di forma, se vuoi, latina, ma in sostanza germanica, e che pertanto doveva più facilmente correre sulle labbra di que'popoli, che non l'altra schiettamente latina di *giudici*), e nè tampoco che egli o per qualche ordine di persone o in qualche luogo particolare non trovasse già praticata la scelta di uno o più giudici, perchè così portato avesse, nel caso, la necessità delle cose. E già il signor Merkel aveva molto acutamente rilevato in questa medesima Appendice (Tom. cit., pag. 717), come da un capitolo *in brevi* di Rachi possa arguirsi « una certa sorte di scabinato nei giudizi de' Gasindi nelle corti del re ». E parmi altresì rispondere alla indole di que' tempi, che nuove instituzioni non si ordinassero per legge così *a priori*, ma dietro saggio ed una qualche esperienza. Il che avvertito, per isceverare dalla disputa ogni qualunque preconcetto, passiamo a dire di quelle sottoscrizioni.

Delle sottoscrizioni alla donazione o, se così piaccia, al testamento di Specioso, due sono quelle che più principalmente rileva fermare se sieno o non sieno sincere; quella cioè del vescovo donatore o testatore, e quella del notaro. E se si fossero serbati gli autografi, sia di quella sentenza che nell'anno 715 venne

proferita da alcuni vescovi e sacerdoti congregati in S. Genesio sotto il messo di re Liutprando per definire la controversia che pendeva allora tra i vescovi di Siena e di Arezzo, sia di quell'altra sentenza che presiedendo Ulziano notaro e messo del re medesimo fu pronunciata nel mese di febbrajo dell'anno 716 nella controversia tra i vescovi di Lucca e di Pistoja, ad ambedue le quali intervenne il vescovo Specioso; facile sarebbe stato appurare il dubbio sulla autenticità di sua sottoscrizione all'atto di che si parla. Ma la prima di quelle due sentenze non ci rimane se non per l'apografo, che innanzi la metà del secolo XI, fatto ne fu sotto gli occhi di Gherardo primicerio da Gezone notaro della chiesa Aretina, il quale in trascrivere le sottoscrizioni non curò tampoco imitarle; e la seconda parimente non ci soccorre se non trascritta, e omesse affatto le sottoscrizioni (1). Non può peraltro affacciarsi alcun dubbio sulla sottoscrizione di Dardano notaro; sì perchè da sè sola dimostrasi del tempo; e il semplice ragguaglio della sottoscrizione al corpo dell'atto di che egli dichiarasi scrittore (*ego Dardanus scriptor hujus cartule*), chiarisce ad evidenza la identità dei caratteri (2). Accertata così la sottoscrizione di Dardano, il notaro e la veracità di lui quando si dichiara scrittore della Carta, parmi che una qualche fede venga a meritarsi l'altra asserzione sua di averla consegnata soltanto dopo che venne firmata dai testimoni (*post testium roborationem complevi et dedi*); tanto più che se egli si fosse lasciato sfuggire questa asserzione per mera compiacenza, avrebbe detta una *falsità*, nè vi ha ragione di credere che Specioso fosse tal vescovo da caparrare siffatte compiacenze. Ma checchessia di questo modo nostro di argumentare, venghiamo a dire delle altre sottoscrizioni, cioè di quelle dei testimoni.

E'non v'ha dubbio, la tanta varietà di quelle ingerisce a prima vista il sospetto che non sieno contemporanee all'atto, e nè tampoco tra loro. Ma sarà mai possibile che niuna sia contemporanea all'atto? che l'una o l'altra muovano da epoche sì diverse quante

(1) Brunetti, ibid. N.° IX e N.° XI.

(2) Il signor Cesare Guasti, primo ajuto nell'Archivio Centrale di Stato, cui sortì potere poco tempo fa riscontrare la carta di Specioso, mi scrive sotto di 9 aprile 1853: « Il carattere della sottoscrizione di Dardano, confronta così con quello del testo, che pare la penna medesima e il medesimo inchiostro, non che la mano. Io ne ho considerata ogni lettera, e massime nei nessi e negli scontri di alcune lettere più singolari ».

ne accenna il Merkel, ed appartengano « talune al nono, tali altre al decimo, e *alcune certamente al fine del secolo undecimo* »? A quale scopo tanta lungheria nelle falsità? Il signor Merkel suppone che la chiesa fiorentina fece apporre quelle sottoscrizioni all'atto di Specioso nella occasione di produrlo in giudizio; e certo se false sono quelle firme, è la occasione benissimo argumentata; ma egli altresì confessa che « morto il vescovo (la chiesa fiorentina), si avvantaggiò di quel testamento, e ne derivò rilevantissimi diritti ». Ora, se quell'atto fosse stato una semplice minuta; se soscrizioni non vi fossero state nè del vescovo, nè dei testimoni, come potuto avrebbe la chiesa predetta avvantaggiarsene? E quando poi sappiamo che una solenne lite, anche sui beni a quella chiesa donati da Specioso, venne agitata ai tempi di Corrado II imperatore e di Benedetto papa IX (a. 1036, 1037), e l'atto di Specioso allora prodotto (1), a che quelle firme riferite dal Merkel « *con certezza al fine del secolo XI* », o vogliam dire a lite oramai dal papa e dall'imperatore decisa? Bene è vero che liti poterono su que'beni nascere pur anche avanti il secolo XI, e le controverse sottoscrizioni spettare al IX o al X secolo. Ma vi ha egli modo di ricondurle con certezza all'uno o all'altro di questi due secoli? possono quelle negarsi con certezza alla metà prima del secolo VIII? Noi non crediamo.

La varietà di queste sottoscrizioni parte dipende dalla formazione dei caratteri di ciascheduna in particolare, e parte dall'essere vergate alcune in corsivo, altre in carattere romano rotondo. Oltre quella di Dardano notaro, vergate in *corsivo* sono anche le firme di Gaudisteo e di Alfuso Scavino; le altre di Specioso vescovo, dei canonici e dei preti, in romano rotondo; alcunchè mista quella di Reparato. Ciò avvertiva eziandio il Brunetti (l. c. pag. 473), nel ripubblicare più correttamente che fece questa carta; il quale, abbenchè fosse quanti altri mai versato nell'arte diplomatica, non fu per quel miscuglio indotto a significare il menomo sospetto che le controverse sottoscrizioni potessero, parte almeno, spettare ad una età posteriore a quella in che fu scritta la Carta medesima; anzi da quanto viene egli precedentemente ragionando intorno Alfuso Scavino (ibid. pag. 315, 316), raccogliesi apertamente che le avesse come sincere. E difatti, se il nostro Archivio diplomatico

(1) Lami, SS. Eccles. Flor. Monum., Tom. I, pag. 91-95.

non ha per tutto il secolo VIII sottoscrizioni vergate per intiero in carattere romano rotondo, vuolsi altresì notare che in esso non vi ha nemmen carta della età longobarda che sia di Firenze: e, salvo alcune poche da Pistoja, le altre tutte procedono dalla remota Badia Amiatina, epperò furono scritte o in Chiusi o in Toscanella o nelle Maremme (1); ma, per contrario, nell'Archivio Arcivescovale di Lucca alcune ve ne ha di quel secolo vergate per intiero in carattere romano rotondo, e di che pure ci siamo creduti in obbligo di esibire un saggio (Tav. num. II e III) ai nostri lettori (2). Resta pertanto che si veda cosa è da dire dei caratteri in particolare di ciascheduna sottoscrizione. Sul quale punto non possiamo dissimulare, che ancora a parer nostro una qualche differenza scorgesi tra le sottoscrizioni in carattere romano rotondo del rammentato Archivio Lucchese, e queste della donazione di Specioso che sanno meno assai dell'antico. E rispetto alle altre due in corsivo di Gaudisteo e di *Alfuso Scavino* (3), quantunque così all'ingrosso abbiano somiglianza con quelle più ovvie della età longobarda, fatto si è che a guardare un poco per la sottile, di veramente simili non ne occorrono nel nostro Archivio diplomatico se non intorno all'anno 860, almeno per quanto parve al signor cavalier Luigi Passerini segretario delle Riformagioni e del Diplomatico, ed a me stesso, alloraquando con quel più che potevamo di diligenza e pazienza ci demmo a comparare le controverse sottoscrizioni con quelle innumerevoli che stan raccolte nell'Archivio predetto. Ma chi vorrà mai fondare una assoluta sentenza

(1) Anche le carte Pisane del 720, del 730 e del 757, riferite dal Brunetti, Op. c., al N.[i] XIII, XXII-XXIV e LII, non hanno sottoscrizioni vergate per intiero in quel carattere. Tanto ho potuto rilevare dai *fac-simile* che si compiacque inviarmi l'illustrissimo e reverendissimo signor canonico dottor Luigi Frosino Frosini, dotto e cortese Archivista capitolare della primaziale pisana.

(2) Di questo saggio vo debitore agli studii, alle diligenze ed alla gentilezza del chiarissimo signor Carlo Minutoli di Lucca, uno dei nostri collaboratori. E l'opera citata nelle tavole del Barsocchini, s'intitola « *Memorie e Documenti per servire alla Istoria di Lucca* ».

(3) È noto, per l'avvertenza fatta dal Brunetti (l. c., pag. 472), che la carta di Specioso conteneva, almeno in parte, una più antica scrittura. Sospettai pertanto, che ad una più antica scrittura potess'essersi riferito un ritocco alla parola *scavino*, e che originariamente si fosse potuto scrivere *gasind*. Ma dal posteriore esame del signor Guasti è apparso essere pura e da più antica scrittura e da ritocchi quella parola.

di non contemporaneità, e ciò nel caso vuol dire di falsità, su quelle differenze, e come attribuirle sparpagliatamente a tempi e secoli diversi, quando richiaminsi tranquillamente all'animo le tante varietà che per entro alle sottoscrizioni di ogni età, e pur anche alla giornata, scorgonsi da persona a persona, e massime da luogo a luogo; e quando finalmente chi miri nella carta originale quelle controverse, è indotto a ritenerle tutte quante « scritte di un medesimo inchiostro »; e « se alcune pajono meno scure delle altre (così il signor Guasti), credo dipenda dal più lieve scorrere della mano, o dal più scarso fluire della penna (1) »?

Concludendo adunque, diremo, che a nostro avviso, preponderano gli argumenti per affermare contemporanee all'atto le sottoscrizioni apposte alla donazione di Specioso; ma chi guardi soltanto ai caratteri in che sono formate e a certa loro diversità dagli altri che indubbiamente spettano alla metà prima del secolo ottavo, non può dirsi accolga ingiustamente nell'animo qualche dubbio o sospetto intorno a quella contemporaneità; onde non oseremmo troppo risolutamente asseverare che la carta, sola sola, del vescovo fiorentino possa addursi come irrefragabile testimonianza che l'ufficio degli Schiavini fosse in Italia conosciuto ai tempi di Liutprando e avanti il regno di Carlo Magno.

(1) Nella lettera citata, nota 2, pag. 55. — Non ignoro che senza l'opera del chimico male si può verificare l'inchiostro; ma a quell'opera non ci si consentirebbe soggettare il documento; laonde è forza contentarsi del giudizio degli occhi.

GIUNTA *alla « Esposizione di alcune opere germaniche concernenti la istoria e le leggi dei popoli barbari ».* (Vedi sopra pag. 57 e segg.)

Lex Saxonum (*herausgegeben*) pubblicata da Gio. Merkel. Berlino 1853, pagg. 20.

Il signor Merkel, che come professore in Halle dell'antico patrio diritto, si è saviamente proposto di fornire edizioni, critiche e manuali a un tempo, dei monumenti storico-legali concernenti allo stato e al diritto dei Germani; dopo avere (e lo vedemmo) pubblicata la *lex Salica* e la *lex Angliorum et Werinorum* (1), ha dato inoltre nel corrente anno 1853 una nuova consimile edizione della *lex Saxonum*, che ci era ignota allorquando consegnammo alle stampe la nostra *Esposizione* ec.: laonde non dietro alla *lex Angliorum* ec., come sarebbe stato dicevole, ma ci è forza parlarne adesso separatamente, e come in appendice alla « Esposizione » medesima.

Fondamento a questa edizione furono quei testi a penna che contengono il gius proprio e i capitolari dei Sassoni, e le edizioni che scaturirono da altri testi a penna oggidì perduti; cioè:

1.° Il codice che fu dello Spangenberg, ed ora è nel museo britannico: Egerton's MS. 269 membr. fol. sec. IX.

2.° Il *codex Corbejensis Saxoniae*, che nella prefazione alla *lex Angliorum et Werinorum* era stato dal Merkel lamentato come

(1) Non parlo delle *leges Alamannorum* altresì da lui pubblicate (v. s. pagina 39), perchè queste entrarono nella grande collezione del Pertz, nè, ch'io mi sappia, furono peranche ridotte in quella forma manuale e scolastica di che ora è discorso.

perduto (v. s. pag. 94), ma che si è poi ritrovato appresso il professore Iacobson di Konigsberga, per commodato a lui fattone dall'Archivio di Paderborna (1).

3.° La edizione della *vetus lex Saxonum* (*Tilius*), riprodotta nel 1573 in Parigi da Iacopo Dupuy, negli *aurei.... libelli salicam legem continentes.... item leges.... Saxonum etc.* (in 16mo).

4.° La edizione dell'Heroldo, negli *Originum germanicarum libri etc.* (*Basileae* 1557).

5.° La edizione del Lindenbrog nel suo *Codex legum antiquarum* (*Francof.* 1613), da molti poi riprodotta, e segnatamente dal Georgisch nel *Corpus juris germanici antiqui.*

6.° Il codice già di Magonza dei capitolari Sassoni, or Vaticano palatino 289 membr. fol. saec. IX, adoperato dal Pertz nei *Monumenta legum* I, 48, 75.

Mirando poi alla forma in che questa legge ci è pervenuta, e raffrontando un codice all'altro, il Merkel sagacemente avvisa che dessa fondisi in parte sul gius proprio della nazione, quale a poco a poco venne in più rilievo e si accolse in un libro di legge, e parte su nuove leggi stanziate in diete dei Sassoni, già divenuti membro del franco impero. E per distinguere l'una dall'altra parte, nota egli come il codice 2.° tra i noverati, dopo avere esibito i primi ventitrè capi compresi in questa nuova edizione della legge dei Sassoni, i susseguenti intitola: *lex Francorum*, quasi per indicare che quindi innanzi comincia un gius di origine molto diversa da quello antecedente. Non basta. Il codice di num. 1.° dopo la rubrica: *Incipit cap. liber legum in primis Saxonum*, esibisce per le parole iniziali il registro dei vari capi quivi compresi; ma quantunque ne contenga 66 alla pari del codice 2.°, il registro si ferma ai primi 60. Come pertanto in uno di questi 6 ultimi capi non registrati (il 64mo) parlasi di nobili Sassoni in esilio, e dall'altro canto è noto per le istorie che Carlo Magno, pigliati in ostaggio parecchi nobili Sassoni, gli cacciò in esilio dal paese loro nell'anno 798; conchiude il Merkel che detti 6 capi sieno stati posteriormente aggiunti, e così in tre tempi venisse a formarsi il corpo della *lex Saxonum*, di che ora si

(1) Per questo ritrovamento ha il Merkel potuto indicare alcune nuove lezioni della *lex Angliorum etc.*, che come giunte ad essa ha ora pubblicate in calce della sua edizione della *lex Saxonum*.

tratta. I titoli o capi I-XXIII (1), che sono come uno Statuto della nobiltà e rappresentano il gius territoriale, abbreviato, della schiatta dominatrice, sarebbero stati riuniti in collezione nell'anno 782 o poco dopo (2); imperciocchè, a due di questi, come a legge dei Sassoni accenna il capo 33 della *Capitulatio de partibus Saxonie* (senza luogo ed anno) data da Carlo Magno e che il Merkel riferisce all'anno 785. I titoli o capi XXIV-LX (3), ma con influenze dal predominio franco, sarebbero stati fermati nelle diete dei Sassoni dopo il capitolare predetto, e innanzi l'altro capitolare Sassone (ambedue dal Merkel ripubblicati al seguito della *lex Saxonum*) dato da Carlo Magno in Aquisgrana nel 757 (4). I titoli finalmente o capi LXI-LXVI (5), nel tempo che parecchi nobili Sassoni vivevano in esilio, cioè non prima dell'anno 798. Sennonchè, nella dieta di Aquisgrana dell'anno 802, e senza ulteriore raffazzonamento, avrebbe ricevuto il tutto quella forma di legge che le si vede data nella edizione Heroldina.

Per queste considerazioni adunque, che ci sembrano molto perspicaci ed altresì fondate su documenti, il Merkel nella sua edizione distingue le tre suddette parti della *lex Saxonum* mediante linee sottoposte a ciascuna di esse; ma dà poi seguitatamente i 66 capi che la compongono, e senza scompartirli in titoli per materie, o vogliam dire in guisa sistematica, come si scorge oprato in altre edizioni: di che egli esibisce il raffronto a questa per lui curata in calce della sua prefazione.

Poche parole mi sieno consentite adesso intorno al documento che contiene il nome di *Alfuso Scavino*, ed al fac-simile che ne diemmo ai nostri lettori (v. s. pag. 108 e segg.).

Nei primi giorni del mese di settembre ora decorso, essendo tra noi venuto il Cav. Carlo Witte, Professore di diritto in Halle ed Accademico della Crusca, mi parve debito di cortesia donare

(1) Quanto ap. Georgisch. op. cit. si contiene nel I e II titolo della *lex Saxonum*, p. 453 e segg.

(2) Che non possa tal collezione riferirsi al tempo dei Sassoni idolatri indipendenti, lo mostrano apertamente i capi XXI-XXIII, dove delle chiese cristiane e loro feste, prima giunta che sono al gius popolare dei capi antecedenti.

(3) Ap. Georgisch., titolo III-XVI, pag. 457 e segg.

(4) Il codice 2.° male, secondo il Merkel, lo riferirebbe all'anno 794.

(5) Ap. Georgisch., titolo XV-XIX, pag. 463, 464.

a questo riverito amico e collega i fogli, oramai per intiero nello *Archivio* impressi, della mia « Esposizione » ec., con facoltà di comunicarli al Merkel. Ora, nella « Gazzetta centrale (*Centralblatt*) letteraria » che si pubblica in Lipsia, alla occasione di favellare della edizione *delle Leggi Longobardiche . . . lettera di Carlo Baudi di Vesme* e delle *Regum Langobardorum Leges de structoribus*, edite dal Vesme, commentate dal Promis e riprodotte dal Neigebaur a Monaco (1853), il Prof. Merkel (mi sia permesso rivelare l'anonimo sotto di 5 novembre 1853, N.° 45 pag. 738), si duole che a rischiarare viemeglio il dubbio sulla preesistenza dello scabinato a Carlo Magno, per alcuni scrittori fondato sul documento fiorentino, ove infin dall'anno 724 figura qual testimone Alfuso *Scavino*, non sieno state rappresentate nel fac-simile almeno alcune poche linee dell'atto di donazione del Vescovo Specioso, e nè tampoco imitate le *diverse tinte delle sottoscrizioni*, perchè in tal guisa con miglior fondamento si saria potuto giudicare se contemporanee all'atto debbano o non debbano dirsi le sottoscrizioni medesime. Ma se la memoria non mi falla, lo stesso Sig. Merkel, ragionando in proposito con l'egregio nostro editore, il quale tosto lo ebbe sodisfatto, non senza causa ristringeva ogni suo desiderio al fac-simile delle mere sottoscrizioni, posciachè niun dubbio poteva muoversi sulla età e sincerità dell'atto. Siccome poi Dardano il notaro fu certamente lo scrittore di quello (1), mi sembra eziandio che il fac-simile di sua sottoscrizione possa tener luogo di ogni altra qualsivoglia rappresentazione dei caratteri del testo, che nondimeno mi sarebbe stato grato potere esibire. Rispetto poi alle *diverse tinte delle sottoscrizioni*, dirò che, per quanto io ricordi, non mi parve scorgere in ciò grave diversità tra loro, allorchè insieme col Sig. Merkel mi fu dato vederle nella primavera del 1846. Mi recai di bel nuovo, è vero, nei primi di aprile del cadente anno all'Archivio Capitolare della Metropolitana per esaminare con più scrupolosa diligenza quel documento; ma non mi fu consentito il vederlo se non ne avessi prima umiliata una supplica! Ondechè a mia preghiera procacciò vederlo, e per due volte diligentemente lo potè vedere e scrutare il Sig. Guasti, il quale se ebbe a rilevare come di quelle sottoscrizioni alcune

(1) V. sopra, pag. 55, e la sottoposta nota 2.

pajono un po' più scure e altre meno, tuttavolta scese nella opinione che fossero vergate tutte quante di un medesimo inchiostro (1). Così col fac-simile, quale era, e con le fresche testimonianze del Sig. Guasti, mi pareva avere adempiuto quel meglio che per me potevasi le dotte brame del Sig. Merkel e degli eruditi. Certo non vorrò negare che migliori indagini sul documento non possano condurre a conchiusioni più salde; ma queste già dissi il perchè io le abbia dovute riserbare a visitatori di me più avventurati dell' insigne capitolare Archivio della nostra metropolitana.

25 novembre 1853.

P. Capei.

(1) V. sopra pag. 58.

Tipografia Galileiana
di M. Cellini e C. — 1855